

TESTI DI INTERESSE AGRICOLO APPROVATI

nella seduta di

mercoledì
12 giugno 2013

EDIZIONE PROVVISORIA

INDICE

TESTI APPROVATI DAL PARLAMENTO

P7_TA-PROV(2013)0249

Nomina di un membro della Commissione europea

Decisione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 recante approvazione della nomina di Neven Mimica a membro della Commissione (2013/0806(NLE))..... 1

P7_TA-PROV(2013)0250

Composizione numerica delle commissioni permanenti

(B7-0268/2013)

Decisione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti (2013/2671(RSO)) 2

P7_TA-PROV(2013)0253

Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata *I**

(A7-0144/2013 - Relatore: Raül Romeva i Rueda)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD)) 4

P7_TA-PROV(2013)0257

Fondo di aiuti europei agli indigenti *I**

(A7-0183/2013 - Relatore: Emer Costello)

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))..... 6

P7_TA-PROV(2013)0263

Fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 *I**

(A7-0186/2013 - Relatore: Luis Manuel Capoulas Santos)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD)) 47

P7_TA-PROV(2013)0265

Progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo ***

(A7-0213/2013 - Relatore: Roberto Gualtieri e Rafał Trzaskowski)

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE)) 51

P7_TA-PROV(2013)0268

Relazione annuale sulla politica di concorrenza

(A7-0143/2013 - Relatore: Antolín Sánchez Presedo)

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2012/2306(INI)) 52

P7_TA-PROV(2013)0249

Nomina di un membro della Commissione europea

Decisione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 recante approvazione della nomina di Neven Mimica a membro della Commissione (2013/0806(NLE))

Il Parlamento europeo,

- visto l'atto di adesione della Croazia, in particolare l'articolo 21, paragrafo 1,
 - vista la proposta presentata dal governo croato il 25 aprile 2013, in vista della nomina di Neven Mimica a membro della Commissione,
 - vista la lettera del Consiglio del 2 maggio 2013, con cui il Consiglio ha consultato il Parlamento su una decisione, da adottare di comune accordo con il presidente della Commissione, sulla nomina di Neven Mimica a membro della Commissione,
 - viste l'audizione di Neven Mimica del 4 giugno 2013, condotta dalla commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori in associazione con la commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare, e la dichiarazione di valutazione redatta in seguito a questa audizione;
 - visti l'articolo 106 e l'allegato XVII del suo regolamento,
1. approva la nomina di Neven Mimica a membro della Commissione per la restante durata del mandato della Commissione fino al 31 ottobre 2014;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione al Consiglio, alla Commissione, ai governi degli Stati membri e alla Repubblica di Croazia.

P7_TA-PROV(2013)0250

Composizione numerica delle commissioni permanenti

Decisione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla composizione numerica delle commissioni permanenti (2013/2671(RSO))

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Conferenza dei presidenti,
 - viste le sue decisioni del 15 luglio 2009¹, 14 dicembre 2011² e 18 gennaio 2012³ sulla composizione numerica delle commissioni permanenti,
 - visto l'articolo 183 del suo regolamento,
1. decide di modificare come segue la composizione numerica delle commissioni permanenti :
- I. Commissione per gli affari esteri: 79 membri
 - II. Commissione per lo sviluppo: 30 membri
 - III. Commissione per il commercio internazionale: 31 membri
 - IV. Commissione per i bilanci: 45 membri
 - V. Commissione per il controllo dei bilanci: 31 membri
 - VI. Commissione per i problemi economici e monetari: 50 membri
 - VII. Commissione per l'occupazione e gli affari sociali: 50 membri
 - VIII. Commissione per l'ambiente, la sanità pubblica e la sicurezza alimentare: 71 membri
 - IX. Commissione per l'industria, la ricerca e l'energia: 61 membri
 - X. Commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori: 41 membri
 - XI. Commissione per i trasporti e il turismo: 47 membri
 - XII. Commissione per lo sviluppo regionale: 50 membri
 - XIII. Commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale: 44 membri
 - XIV. Commissione per la pesca: 25 membri
 - XV. Commissione per la cultura e l'istruzione: 31 membri

¹ GU C 224 E del 19.8.2010, pag. 34.

² Testi approvati, P7_TA(2011)0570.

³ Testi approvati, P7_TA(2012)0001.

XVI. Commissione giuridica: 25 membri

XVII. Commissione per le libertà civili, la giustizia e gli affari interni: 60 membri

XVIII. Commissione per gli affari costituzionali: 26 membri

XIX. Commissione per i diritti della donna e l'uguaglianza di genere: 35 membri

XX. Commissione per le petizioni: 35 membri;

2. decide che la presente decisione entrerà in vigore il 1° luglio 2013;
3. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente decisione, per conoscenza, al Consiglio e alla Commissione.

P7_TA-PROV(2013)0253

Pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata ***I

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante modifica del regolamento (CE) n. 1005/2008 del Consiglio che istituisce un regime comunitario per prevenire, scoraggiare ed eliminare la pesca illegale, non dichiarata e non regolamentata (COM(2012)0332 – C7-0158/2012 – 2012/0162(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2012)0332),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0158/2012),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 28 marzo 2012¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - vista la relazione della commissione per la pesca (A7-0144/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 4

Testo della Commissione

(4) È *particolarmente importante* che la Commissione svolga consultazioni adeguate nel corso dei lavori preparatori

Emendamento

(4) È *di particolare importanza* che durante i lavori preparatori per l'adozione di atti delegati la Commissione svolga

¹ GU C 181 del 21.6.2012, pag 183.

per l'adozione di atti delegati, anche a livello di esperti. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

adeguate consultazioni, anche a livello di esperti, ***in modo da poter disporre di informazioni obiettive, rigorose, complete e aggiornate***. Nella preparazione e nell'elaborazione degli atti delegati, la Commissione dovrebbe provvedere alla contestuale, tempestiva e appropriata trasmissione dei documenti pertinenti al Parlamento europeo e al Consiglio.

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Articolo 1 – punto 19

Regolamento (CE) n. 1005/2008

Articolo 54 bis – paragrafo 2

Testo della Commissione

2. ***La delega di poteri*** di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafi 5 e 6, all'articolo 16, paragrafi 1 e 4, e all'articolo 17, paragrafo 3, è ***conferita*** per un periodo di ***tempo indeterminato***.

Emendamento

2. ***Il potere di adottare atti delegati*** di cui all'articolo 6, paragrafo 3, all'articolo 9, paragrafo 1, all'articolo 12, paragrafi 5 e 6, all'articolo 16, paragrafi 1 e 4 e all'articolo 17, paragrafo 3, è ***conferito alla Commissione*** per un periodo di ***tre anni a decorrere da ...*** *. ***La Commissione elabora una relazione sulla delega di potere al più tardi nove mesi prima della scadenza del periodo di tre anni. La delega di potere è tacitamente prorogata per periodi di identica durata, a meno che il Parlamento europeo o il Consiglio non si oppongano a tale proroga al più tardi tre mesi prima della scadenza di ciascun periodo.***

* ***GU: inserire la data dell'entrata in vigore del presente regolamento.***

Fondo di aiuti europei agli indigenti ***I

Emendamenti del Parlamento europeo, approvati il 12 giugno 2013, alla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo al Fondo di aiuti europei agli indigenti (COM(2012)0617 – C7-0358/2012 – 2012/0295(COD))¹

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Emendamento 1

Proposta di regolamento

Considerando 1

Testo della Commissione

(1) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva, l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020.

Emendamento

(1) In linea con le conclusioni del Consiglio europeo del 17 giugno 2010, con il quale è stata adottata la strategia dell'Unione per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva ("**strategia Europa 2020**"), l'Unione e gli Stati membri si sono posti l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020. **Ciò nondimeno, nel 2010 quasi un quarto degli europei (119,6 milioni) erano a rischio di povertà o di esclusione sociale, vale a dire circa 4 milioni di persone in più rispetto al 2009. La povertà e l'esclusione sociale, tuttavia, non sono diffuse uniformemente in tutta l'Unione e la loro gravità varia tra i diversi Stati membri.**

Emendamento 2

Proposta di regolamento

Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del

Emendamento

(2) Il numero di persone che vivono in condizioni di deprivazione materiale anche grave nell'Unione è in aumento e, **nel 2012, quasi l'8% dei cittadini dell'Unione viveva in condizioni di grave deprivazione**

¹ La questione è stata rinviata alla commissione competente per un nuovo esame conformemente all'articolo 57, paragrafo 2, secondo comma, del regolamento del Parlamento (A7-0183/2013).

regolamento (UE) n. .../.... [CPR] e in particolare di quelle del regolamento (UE) n. .../... [FSE].

materiale. Inoltre, tali persone sono spesso troppo emarginate per beneficiare delle misure di attivazione del regolamento (UE) n. .../.... [CPR] e in particolare di quelle del regolamento (UE) n. .../... [FSE].

Emendamento 3

Proposta di regolamento Considerando 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 bis) Le donne e i bambini sono sovra rappresentati nell'ambito delle persone indigenti, esposte al rischio di povertà e di esclusione sociale, e le donne sono spesso responsabili della sicurezza alimentare e della sussistenza della famiglia. Gli Stati membri e la Commissione dovrebbero prendere provvedimenti atti a evitare ogni tipo di discriminazione e ad assicurare la parità tra uomini e donne e l'integrazione coerente della prospettiva di genere in tutte le fasi della preparazione, della programmazione e dell'esecuzione nonché del monitoraggio e della valutazione del Fondo, nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori pratiche.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Considerando 2 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 ter) L'articolo 2 del trattato sull'Unione europea sottolinea che l'Unione si fonda sui valori del rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello Stato di diritto e del rispetto dei diritti umani, compresi i diritti delle persone appartenenti a minoranze.

Emendamento 5
Proposta di regolamento

Considerando 2 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quater) L'articolo 6 del trattato sull'Unione europea sottolinea che l'Unione riconosce i diritti, le libertà e i principi sanciti nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea.

Emendamento 6
Proposta di regolamento

Considerando 2 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(2 quinquies) Per impedire la marginalizzazione dei gruppi vulnerabili e a basso reddito ed evitare l'aumento del rischio di povertà e di esclusione sociale, occorre attuare strategie volte a promuovere l'inclusione attiva.

Emendamento 7
Proposta di regolamento
Considerando 4

Testo della Commissione

Emendamento

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (*nel seguito "il Fondo"*) *deve* rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti per ridurre la deprivazione alimentare, *la mancanza di una fissa dimora* e la deprivazione materiale *dei bambini*.

(4) Il Fondo di aiuti europei agli indigenti (*in prosieguo "il Fondo"*) *dovrebbe* rafforzare la coesione sociale, contribuendo alla riduzione della povertà nell'Unione mediante il sostegno a programmi nazionali che prestano un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti per ridurre la deprivazione alimentare e la deprivazione materiale *grave*.

Emendamento 8
Proposta di regolamento
Considerando 4 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 bis) La definizione ETHOS (tipologia europea dei senzatetto) è un potenziale punto di partenza per l'assegnazione del Fondo a varie categorie di persone gravemente indigenti.

**Emendamento 9
Proposta di regolamento**

Considerando 4 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 ter) Il Fondo non dovrebbe sostituire le politiche pubbliche adottate dai governi degli Stati membri al fine di limitare l'esigenza di aiuti alimentari di emergenza e di sviluppare obiettivi e politiche sostenibili per la completa eliminazione della fame, della povertà e dell'esclusione sociale.

**Emendamento 10
Proposta di regolamento**

Considerando 4 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quater) Tenendo conto del numero di persone a rischio di povertà e di esclusione sociale e del fatto che tale numero è destinato ad aumentare nei prossimi anni, è necessario aumentare le risorse previste per il finanziamento del Fondo nell'ambito del quadro finanziario pluriennale.

**Emendamento 11
Proposta di regolamento**

Considerando 4 quinquies (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(4 quinquies) Il Fondo dovrebbe inoltre contribuire agli sforzi degli Stati membri

per alleviare la grave deprivazione materiale delle persone senza fissa dimora.

Emendamento 12
Proposta di regolamento

Considerando 6

Testo della Commissione

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì che gli interventi finanziati siano conformi ai diritti dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza *dei beni distribuiti* alle persone indigenti.

Emendamento

(6) Tali disposizioni garantiscono altresì che gli interventi finanziati siano conformi ai diritti dell'Unione e nazionali, in particolare per quanto riguarda la sicurezza *degli aiuti alimentari e dell'assistenza materiale di base forniti* alle persone indigenti.

Emendamento 13
Proposta di regolamento

Considerando 8

Testo della Commissione

(8) Il programma operativo di ciascuno Stato membro *deve* individuare e giustificare le forme di deprivazione materiale da considerare nonché descrivere gli obiettivi e le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno dei programmi nazionali. *Deve* inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficiente *del programma operativo*.

Emendamento

(8) Il programma operativo di ciascuno Stato membro *dovrebbe* individuare e giustificare le forme di deprivazione *alimentare e* materiale da considerare nonché descrivere gli obiettivi e le caratteristiche dell'assistenza alle persone indigenti che sarà realizzata con il sostegno dei programmi nazionali. Esso *dovrebbe* inoltre contenere gli elementi necessari a garantire un'attuazione efficace ed efficiente *dei programmi operativi*.

Emendamento 14

Proposta di regolamento
Considerando 8 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 bis) Nell'Unione, la grave deprivazione alimentare coesiste con significativi sprechi alimentari. Il programma operativo di ciascuno Stato membro dovrebbe indicare come intende sfruttare

in modo coordinato le sinergie tra le politiche volte a ridurre gli sprechi alimentari e la lotta contro la deprivazione alimentare. Il programma operativo di ciascuno Stato membro dovrebbe inoltre indicare come intende cercare di eliminare gli eventuali ostacoli amministrativi nei confronti delle organizzazioni, commerciali e non, che vogliono donare derrate alimentari in eccesso a organizzazioni senza fini di lucro impegnate nella lotta contro la deprivazione alimentare.

Emendamento 15
Proposta di regolamento

Considerando 8 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(8 ter) Ai fini dell'esecuzione efficace ed efficiente delle misure finanziate attraverso il Fondo, è opportuno favorire la cooperazione tra le autorità regionali e locali e gli organismi che rappresentano la società civile. Gli Stati membri dovrebbero pertanto promuovere la partecipazione di tutti i soggetti che concorrono all'elaborazione e all'applicazione delle misure finanziate dal Fondo.

Emendamento 16
Proposta di regolamento

Considerando 9

Testo della Commissione

Emendamento

(9) Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo, in particolare per quanto riguarda *le* situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per eventuali modifiche del programma operativo.

(9) Al fine di accrescere al massimo l'efficacia del Fondo *e garantire la massima sinergia con le misure del Fondo sociale europeo*, in particolare per quanto riguarda *possibili cambiamenti nelle* situazioni nazionali, è opportuno stabilire una procedura per *le* eventuali modifiche del programma operativo.

Emendamento 17
Proposta di regolamento
Considerando 9 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(9 bis) Al fine di rispondere nel modo più efficace e adeguato alle varie esigenze e raggiungere meglio le persone indigenti, in tutte le fasi del Fondo si dovrebbe applicare il principio del partenariato.

Emendamento 18
Proposta di regolamento

Considerando 10

Testo della Commissione

Emendamento

(10) Gli scambi di esperienze e di pratiche ottimali hanno un notevole valore aggiunto, pertanto la Commissione *deve* favorirne la diffusione.

(10) Gli scambi di esperienze e di pratiche ottimali hanno un notevole valore aggiunto *in quanto facilitano l'apprendimento reciproco*, pertanto la Commissione *dovrebbe* favorirne *e promuoverne* la diffusione *cercando sinergie con gli scambi di migliori pratiche nell'ambito di Fondi connessi, in particolare del Fondo sociale europeo*.

Emendamento 19
Proposta di regolamento

Considerando 11

Testo della Commissione

Emendamento

(11) Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri *devono* redigere e fornire alla Commissione rapporti annuali e finali di esecuzione garantendo così la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per un riesame bilaterale, a meno che convengano diversamente.

(11) Al fine di monitorare i progressi nell'attuazione dei programmi operativi, gli Stati membri, *in collaborazione con le organizzazioni non governative coinvolte*, *dovrebbero* redigere e fornire alla Commissione rapporti annuali e finali di esecuzione garantendo così la disponibilità di informazioni essenziali e aggiornate. Agli stessi fini è opportuno che la Commissione e ciascuno Stato membro si incontrino ogni anno per un riesame bilaterale, a meno che non convengano diversamente.

Emendamento 20
Proposta di regolamento
Considerando 12

Testo della Commissione

(12) Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, *occorre* effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali valutazioni *dovranno* essere integrate da indagini presso le persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso dell'attuazione del programma. È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.

Emendamento

(12) Al fine di migliorare la qualità e la concezione di ogni programma operativo e di valutare l'efficacia e l'efficienza del Fondo, *è opportuno* effettuare valutazioni ex ante ed ex post. Tali valutazioni *dovrebbero* essere integrate da indagini presso le persone indigenti che hanno beneficiato del programma operativo, e, se del caso, da valutazioni nel corso dell'attuazione del programma. ***Esse dovrebbero altresì rispettare la riservatezza dei destinatari finali ed essere svolte in modo da non stigmatizzare le persone indigenti.*** È opportuno precisare le responsabilità degli Stati membri e della Commissione a tale riguardo.

Emendamento 21
Proposta di regolamento
Considerando 12 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 bis) Come evidenziato nello studio di Eurostat "Valutare la deprivazione materiale nell'UE - Indicatori per l'intera popolazione e indicatori specifici dei bambini", è stata effettuata una ricerca approfondita sulla deprivazione materiale che consente una raccolta più affinata di dati in un prossimo futuro sui nuclei familiari, gli adulti e i bambini materialmente indigenti.

Emendamento 22
Proposta di regolamento

Considerando 12 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 ter) Quando si eseguono tali valutazioni integrate da indagini sulle persone indigenti, è opportuno

considerare che la deprivazione è un concetto complesso, difficile da cogliere quando si utilizza un piccolo numero di indicatori, che possono essere fuorvianti e condurre a politiche inefficaci.

Emendamento 23

Proposta di regolamento

Considerando 12 quater (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(12 quater) Come sottolineato nella terza indagine sulla qualità della vita europea di Eurofound (2012), la deprivazione materiale nell'Unione dovrebbe essere misurata con riferimento all'incapacità di permettersi beni considerati essenziali, indipendentemente da quanto una persona possiede e guadagna. Pertanto, ai fini dello sviluppo di un indice della deprivazione che consenta una valutazione più accurata della deprivazione materiale delle famiglie, è opportuno tenere in considerazione indicatori come il livello di reddito, la disuguaglianza dei redditi, la capacità di far quadrare il bilancio, l'eccesso di indebitamento e la soddisfazione in merito agli standard di vita.

Emendamento 24

Proposta di regolamento

Considerando 13

Testo della Commissione

Emendamento

(13) I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, *occorre* definire modalità di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità *degli* Stati membri e dei

(13) I cittadini hanno il diritto di sapere come e con quali risultati sono investite le risorse finanziarie dell'Unione. Al fine di provvedere a un'ampia diffusione delle informazioni sui risultati conseguiti dal Fondo e per assicurare l'accessibilità e la trasparenza delle opportunità di finanziamento, *è opportuno* definire modalità di informazione e comunicazione, in particolare per quanto riguarda la responsabilità *delle autorità locali e*

beneficiari.

regionali negli Stati membri e dei beneficiari.

Emendamento 25 **Proposta di regolamento**

Considerando 15

Testo della Commissione

(15) È necessario stabilire il livello **massimo** del cofinanziamento a carico del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione, **mentre nel contempo occorre** tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.

Emendamento

(15) È necessario stabilire il livello del cofinanziamento a carico del Fondo per i programmi operativi in modo da ottenere un effetto moltiplicatore delle risorse dell'Unione. *È opportuno altresì* tenere conto della situazione degli Stati membri che incontrano temporanee difficoltà di bilancio.

Emendamento 26 **Proposta di regolamento**

Considerando 16

Testo della Commissione

(16) Ai fini del Fondo *devono* essere applicate in tutta l'Unione norme eque e uniformi relative al periodo di ammissibilità, agli interventi e alle spese. Le condizioni di ammissibilità *devono* riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso **adeguati criteri** di ammissibilità per gli interventi, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.

Emendamento

(16) Ai fini del Fondo *dovrebbero* essere applicate in tutta l'Unione norme eque, uniformi **e semplici** relative al periodo di ammissibilità, agli interventi e alle spese. Le condizioni di ammissibilità *dovrebbero* riflettere la specificità degli obiettivi e dei destinatari del Fondo, in particolare attraverso **criteri adeguati e semplificati** di ammissibilità per gli interventi, le forme di sostegno nonché le norme e le condizioni di rimborso.

Emendamento 27 **Proposta di regolamento** **Considerando 17**

Testo della Commissione

(17) [La proposta di] regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) dispone che i prodotti acquisiti come scorte dell'intervento pubblico siano messi a

Emendamento

(17) [La proposta di] regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante organizzazione comune dei mercati dei prodotti agricoli (regolamento OCM unica) dispone che i prodotti acquisiti come scorte dell'intervento pubblico siano messi a

disposizione del programma di distribuzione gratuita di derrate alimentare agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, secondo le circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali scorte potrebbe risultare l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. *Occorre* che gli importi derivanti da una transazione riguardante le scorte siano utilizzati a favore degli indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile delle scorte d'intervento e i proventi da esse derivanti, la Commissione *deve*, a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. .../... [OCM] adottare atti di esecuzione che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali scorte ai fini del programma a favore degli indigenti.

disposizione del programma di distribuzione gratuita di derrate alimentare agli indigenti nell'Unione, se tale programma lo prevede. Poiché, secondo le circostanze, l'acquisizione di prodotti alimentari ottenuti mediante l'utilizzo, il trattamento o la vendita di tali scorte potrebbe risultare l'opzione economicamente più vantaggiosa, è opportuno prevedere tale possibilità nel presente regolamento. Gli importi derivanti da una transazione riguardante le scorte dovrebbero essere utilizzati a favore degli indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cofinanziare il programma. Al fine di garantire l'impiego più efficace possibile delle scorte d'intervento e i proventi da esse derivanti, la Commissione *dovrebbe*, a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. .../... [OCM] adottare atti di esecuzione che stabiliscano le procedure di utilizzo, trattamento o vendita di tali scorte ai fini del programma a favore degli indigenti. ***Le organizzazioni partner dovrebbero poter distribuire derrate alimentari supplementari provenienti da altre fonti, comprese le scorte d'intervento rese disponibili ai sensi dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. ... [OCM].***

Emendamento 28
Proposta di regolamento
Considerando 18

Testo della Commissione

(18) È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate in forma di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno del Fondo.

Emendamento

(18) È necessario precisare i tipi di azioni che possono essere realizzate in forma di assistenza tecnica su iniziativa della Commissione e degli Stati membri con il sostegno del Fondo. ***I tipi di azioni da precisare dovrebbero essere decisi in stretta cooperazione con le autorità di gestione e le organizzazioni partner.***

Emendamento 29
Proposta di regolamento

Considerando 27

Testo della Commissione

(27) Gli impegni di bilancio dell'Unione sono assunti annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni per le richieste di pagamento *intermedio*, il pagamento del saldo annuale e il pagamento del saldo finale.

Emendamento

(27) Gli impegni di bilancio dell'Unione dovrebbero essere assunti annualmente. Per garantire l'efficace gestione del programma, è necessario stabilire norme comuni ***semplici*** per le richieste di pagamento *degli acconti*, il pagamento del saldo annuale e il pagamento del saldo finale.

Emendamento 30

Proposta di regolamento
Considerando 30

Testo della Commissione

(30) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, *occorrono* misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano elementi che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento oppure in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'approvazione dei bilanci.

Emendamento

(30) Per salvaguardare gli interessi finanziari dell'Unione, *dovrebbero essere adottate* misure limitate nel tempo che consentano all'ordinatore delegato di interrompere i pagamenti qualora emergano elementi che lascino supporre una carenza significativa nel funzionamento del sistema di gestione e di controllo, prove di irregolarità riguardanti una domanda di pagamento oppure in caso di mancata presentazione di documenti ai fini dell'esame e dell'approvazione dei bilanci, ***o in caso di ritardi significativi nell'esecuzione dei progetti e se si constata, sulla base di elementi convincenti, che gli obiettivi fissati per i progetti in questione non saranno conseguiti.***

Emendamento 31
Proposta di regolamento

Considerando 32

Testo della Commissione

(32) *Per far sì* che le spese finanziate dal

Emendamento

(32) *Al fine di garantire* che le spese

bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario siano effettuate nel rispetto delle norme applicabili, si *deve* istituire un quadro di riferimento adeguato per l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci. In tale contesto, gli organismi designati *devono* presentare alla Commissione una dichiarazione di gestione del programma operativo corredata dei bilanci annuali certificati, di una sintesi annuale delle relazioni di audit definitivi e dei controlli effettuati nonché un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

finanziate dal bilancio dell'Unione in ogni esercizio finanziario siano effettuate nel rispetto delle norme applicabili, si dovrebbe istituire un quadro di riferimento adeguato *e semplice* per l'esame e l'approvazione annuale dei bilanci. In tale contesto, gli organismi designati dovrebbero presentare alla Commissione una dichiarazione di gestione del programma operativo corredata dei bilanci annuali certificati, di una sintesi annuale delle relazioni di audit definitivi e dei controlli effettuati nonché un parere di audit e un rapporto di controllo indipendenti.

Emendamento 32

Proposta di regolamento

Considerando 35

Testo della Commissione

(35) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi *deve* essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare *occorre* ridurre il numero dei controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi 100 000 EUR. *Deve* tuttavia essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento ove emergano prove di irregolarità o frode o nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Affinché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio, la Commissione *deve* avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o se le autorità di audit sono affidabili. La portata degli audit *deve* inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo *e* delle caratteristiche dei destinatari del Fondo.

Emendamento

(35) La frequenza dei controlli di audit sugli interventi dovrebbe essere proporzionale all'entità del sostegno dell'Unione erogato attraverso il Fondo. In particolare *è opportuno* ridurre il numero dei controlli di audit nei casi in cui la spesa totale ammissibile per un intervento non superi 100 000 EUR. *Dovrebbe* tuttavia essere possibile effettuare controlli di audit in qualsiasi momento ove emergano prove di irregolarità o frode o nell'ambito di un campione da sottoporre ad audit. Affinché il livello di controlli di audit effettuati dalla Commissione sia proporzionato al rischio, la Commissione *dovrebbe* avere la possibilità di ridurre le proprie attività di audit relative ai programmi operativi se non sussistono carenze significative o se le autorità di audit sono affidabili. La portata degli audit *dovrebbe* inoltre tenere pienamente conto dell'obiettivo, delle caratteristiche dei destinatari del Fondo *e del carattere volontario degli organismi che beneficiano del Fondo*.

Emendamento 33
Proposta di regolamento

Considerando 41

Testo della Commissione

(41) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento *deve* essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

Emendamento

(41) Il presente regolamento rispetta i diritti fondamentali e ottempera ai principi sanciti in particolare nella Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, compresi il rispetto della dignità umana, della vita privata e familiare, il diritto alla tutela dei dati personali, i diritti del bambino, ***il diritto all'assistenza sociale e all'alloggio***, i diritti degli anziani, la parità tra donne e uomini e il divieto di discriminazione. Il presente regolamento *dovrebbe* essere applicato nel rispetto di tali diritti e principi.

Emendamento 34
Proposta di regolamento

Considerando 42 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 bis) Tenuto conto della data in cui devono essere bandite le gare d'appalto, dei termini per l'adozione del presente regolamento e dei tempi necessari per preparare i programmi operativi, è opportuno prevedere regole che consentano una transizione agevole nel 2014, per evitare qualsiasi interruzione delle forniture alimentari.

Emendamento 35
Proposta di regolamento

Considerando 42 ter (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

(42 ter) È opportuno garantire che il Fondo integri i programmi e le azioni finanziati dal Fondo sociale europeo e sia coordinato quanto più strettamente possibile con quest'ultimo. È opportuno

evitare la creazione di strutture parallele di lotta contro la povertà, che aumentano gli oneri amministrativi e rendono difficile il coordinamento e le sinergie.

Emendamento 36 **Proposta di regolamento**

Articolo 1

Testo della Commissione

1. Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (nel seguito "il Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, il *campo d'intervento* del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia del Fondo.

Emendamento

1. Il presente regolamento istituisce, per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020, il Fondo per gli aiuti europei agli indigenti (in prosieguo "il Fondo") e definisce gli obiettivi del Fondo, *l'ambito* del suo sostegno, le risorse finanziarie disponibili e i criteri per la loro ripartizione e fissa le norme necessarie a garantire l'efficacia *e l'efficienza* del Fondo.

Emendamento 37 **Proposta di regolamento** **Articolo 2**

Testo della Commissione

Si intende per:

(1) "persone indigenti": persone fisiche, singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi **adottati** dalle competenti autorità nazionali o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità;

(2) "organizzazioni partner": gli organismi pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari **o beni** direttamente o attraverso altre organizzazioni partner e i cui interventi sono stati selezionati dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 29,

Emendamento

Ai fini del presente regolamento si intende per:

1. "persone indigenti": persone fisiche, siano esse singoli, famiglie e nuclei familiari o gruppi composti da tali persone, la cui necessità di assistenza è stata riconosciuta in base ai criteri oggettivi **fissati** dalle competenti autorità nazionali **in collaborazione con le parti interessate pertinenti** o definiti dalle organizzazioni partner e approvati da dette autorità **nazionali**;

2. "organizzazioni partner": gli organismi pubblici o le organizzazioni senza scopo di lucro che distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari **e/o assistenza materiale di base secondo i criteri di ammissibilità di cui all'articolo 24**, direttamente o attraverso altre organizzazioni partner e i cui interventi

paragrafo 3, lettera b);

(3) "programmi nazionali": qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;

(4) "intervento": un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;

(5) "intervento completato": un intervento materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

(6) "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi.

(7) "destinatario finale": le persone **indigenti** che ricevono **i prodotti alimentari o i beni** e/o che beneficiano di misure di accompagnamento;

(8) "sostegno pubblico": ogni sostegno finanziario accordato per gli interventi proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di un organismo disciplinato dal diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1,

sono stati selezionati dall'autorità di gestione a norma dell'articolo 29, paragrafo 3, lettera b);

3. "programmi nazionali": qualsiasi programma avente, almeno in parte, gli stessi obiettivi del Fondo e attuato a livello nazionale, regionale o locale da organismi pubblici od organizzazioni senza scopo di lucro;

4. "intervento": un progetto, un contratto o un'azione selezionati dall'autorità di gestione del programma operativo in questione o sotto la sua responsabilità, che contribuisce alla realizzazione degli obiettivi del programma operativo cui si riferisce;

5. "intervento completato": un intervento materialmente completato o pienamente realizzato e per il quale tutti i pagamenti previsti sono stati effettuati dai beneficiari e il sostegno del programma operativo corrispondente è stato corrisposto ai beneficiari;

6. "beneficiario": un organismo pubblico o privato responsabile dell'avvio o dell'avvio e dell'attuazione degli interventi.

7. "destinatario finale": le persone che **soffrono di deprivazione alimentare e/o materiale che** ricevono **assistenza di natura non finanziaria** e/o che beneficiano di misure di accompagnamento **nel quadro del presente Fondo**;

7 bis. "misure di accompagnamento": le misure, che vanno oltre la distribuzione di alimenti e di assistenza materiale di base, volte a superare l'esclusione sociale e ad affrontare le emergenze sociali in modo più responsabilizzante e sostenibile;

8. "sostegno pubblico": ogni sostegno finanziario accordato per gli interventi proveniente dal bilancio di un'autorità pubblica nazionale, regionale o locale, dal bilancio dell'Unione destinato al Fondo, dal bilancio di organismi di diritto pubblico o dal bilancio di un'associazione di autorità pubbliche o di un organismo disciplinato dal diritto pubblico ai sensi dell'articolo 1,

paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

(9) "organismo intermedio": ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione agli interventi attuati dai beneficiari;

(10) "esercizio contabile": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, eccettuato il primo esercizio contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015, mentre l'esercizio contabile finale va da 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;

(11) "esercizio finanziario": il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

paragrafo 9, della direttiva 2004/18/CE del Parlamento europeo e del Consiglio;

9. "organismo intermedio": ogni organismo pubblico o privato che agisce sotto la responsabilità di un'autorità di gestione o di certificazione o che svolge mansioni per conto di questa autorità in relazione agli interventi attuati dai beneficiari;

10. "esercizio contabile": il periodo che va dal 1° luglio al 30 giugno, eccettuato il primo esercizio contabile, relativamente al quale si intende il periodo che va dalla data di inizio dell'ammissibilità della spesa al 30 giugno 2015, mentre l'esercizio contabile finale va da 1° luglio 2022 al 30 giugno 2023;

11. "esercizio finanziario": il periodo che va dal 1° gennaio al 31 dicembre.

Emendamento 73

Proposta di regolamento Articolo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 2 bis

Il diritto di utilizzare il Fondo si applica a tutti gli Stati membri.

Emendamento 38

Proposta di regolamento Articolo 3

Testo della Commissione

Emendamento

1. Il Fondo promuove la coesione sociale nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare le forme più gravi di povertà nell'Unione, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone

1. Il Fondo promuove la coesione sociale, ***rafforza l'inclusione sociale e combatte la povertà*** nell'Unione contribuendo a conseguire l'obiettivo di ridurre di almeno 20 milioni il numero delle persone a rischio di povertà e di esclusione sociale a norma della strategia Europa 2020, ***e integra il Fondo sociale europeo***. Il Fondo contribuisce al conseguimento dell'obiettivo specifico di alleviare ***ed***

indigenti. *Tale obiettivo è misurato in base al numero di persone che ricevono assistenza dal Fondo.*

eliminare le forme più gravi di povertà nell'Unione, ***in particolare la povertà alimentare***, prestando un'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

2. Il Fondo contribuisce a eliminare la povertà alimentare in modo sostenibile, offrendo alle persone indigenti la prospettiva di una vita decorosa. Tale obiettivo e l'impatto strutturale del Fondo devono essere valutati in termini sia qualitativi che quantitativi.

3. Il Fondo è utilizzato per integrare le strategie nazionali e non per sostituire o ridurre i programmi nazionali sostenibili per l'eliminazione della povertà e per l'inclusione sociale, che rimangono responsabilità degli Stati membri.

Emendamento 39

Proposta di regolamento

Articolo 4

Testo della Commissione

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari ***e beni di consumo di base*** destinati all'uso personale ***di persone senza fissa dimora o di bambini.***

2. Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e ***beni e*** contribuiscono all'inclusione sociale delle persone indigenti.

Emendamento

1. Il Fondo sostiene programmi nazionali nell'ambito dei quali organizzazioni partner selezionate dagli Stati membri distribuiscono alle persone indigenti prodotti alimentari ***e/o assistenza materiale*** di base, ***compresi pacchetti di avvio***, destinati all'uso personale ***dei destinatari finali.***

2. Il Fondo può finanziare misure di accompagnamento che integrano la fornitura di prodotti alimentari e ***di assistenza materiale di base***, contribuiscono all'inclusione sociale, ***a un regime alimentare sano e a ridurre le dipendenze*** delle persone indigenti. ***Tali misure devono essere strettamente collegate alle attività locali del Fondo sociale europeo e alle attività di organizzazioni che si occupano principalmente dell'eliminazione della povertà.***

2 bis. Il Fondo può fornire ai beneficiari aiuti destinati a fare un uso maggiore o

3. Il Fondo promuove l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle *buone* pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti.

Emendamenti 40 e 76

Proposta di regolamento

Articolo 5

Testo della Commissione

1. La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.
3. L'intervento del Fondo è *eseguito* in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri.
4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi compiti ai sensi del presente regolamento in

più efficiente delle filiere di approvvigionamento alimentare locale, aumentando e diversificando la fornitura di prodotti alimentari alle persone indigenti e riducendo ed evitando lo spreco di alimenti.

3. Il Fondo promuove *a livello europeo* l'apprendimento reciproco, il collegamento in rete e la diffusione delle *migliori* pratiche in materia di assistenza non finanziaria alle persone indigenti. ***Le organizzazioni e i progetti pertinenti che non ricorrono al Fondo possono anch'essi essere inclusi.***

Emendamento

1. La parte di bilancio dell'Unione destinata al Fondo è eseguita nell'ambito della gestione concorrente tra gli Stati membri e la Commissione, in conformità all'articolo 55, paragrafo 1, lettera b), del regolamento finanziario, fatta eccezione per l'assistenza tecnica su iniziativa della Commissione, che sarà fornita nell'ambito della gestione diretta a norma dell'articolo 55, paragrafo 1, lettera a), del regolamento finanziario.
2. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché l'intervento del Fondo sia coerente con le politiche e le priorità dell'Unione e complementare agli altri strumenti dell'Unione.
3. L'intervento del Fondo è *fornito* in stretta cooperazione fra la Commissione e gli Stati membri ***nonché le autorità regionali e locali competenti e con le organizzazioni partner interessate.***
4. Gli Stati membri e gli organismi da essi designati a tale scopo ***o, se del caso, le autorità regionali competenti*** sono responsabili dell'attuazione dei programmi operativi e dello svolgimento dei rispettivi

conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento.

5. Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto **del principio di proporzionalità rispetto al livello del sostegno assegnato**.

6. In funzione delle rispettive competenze, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione.

7. La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento finanziario.

8. La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione.

9. La Commissione e gli Stati membri svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

10. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano **promosse** nel corso delle varie fasi **di esecuzione del Fondo**. La Commissione e gli Stati membri e adottano

compiti ai sensi del presente regolamento in conformità al quadro istituzionale, giuridico e finanziario dello Stato membro e nel rispetto del presente regolamento.

(5) Le modalità di esecuzione e di impiego del Fondo, in particolare le risorse finanziarie e amministrative richieste per la rendicontazione, la valutazione, la gestione e il controllo tengono conto **delle limitate capacità amministrative di organizzazioni che funzionano essenzialmente grazie al sostegno di volontari e mirano a non far pesare su di loro maggiori oneri amministrativi rispetto a quelli del programma precedente**.

6. In funzione delle rispettive competenze **e al fine di evitare doppi finanziamenti**, la Commissione e gli Stati membri provvedono al coordinamento con il Fondo sociale europeo e con altre politiche e altri strumenti dell'Unione, **in particolare le azioni dell'Unione nel settore della sanità**.

7. La Commissione, gli Stati membri e i beneficiari applicano il principio di sana gestione finanziaria di cui all'articolo 26 del regolamento finanziario.

8. La Commissione e gli Stati membri provvedono ad assicurare l'efficacia del Fondo, in particolare tramite il monitoraggio, la rendicontazione e la valutazione **e attraverso una stretta e regolare consultazione con le autorità locali e regionali e le organizzazioni partner che attuano le misure del Fondo nelle valutazioni di impatto**.

9. La Commissione e gli Stati membri **si impegnano per garantire l'efficacia del Fondo** e svolgono i rispettivi ruoli in relazione al Fondo in modo da ridurre gli oneri amministrativi a carico dei beneficiari.

10. La Commissione e gli Stati membri provvedono affinché la parità tra donne e uomini e l'integrazione della prospettiva di genere siano **tenute in considerazione** nel corso delle varie fasi **della preparazione, della programmazione e dell'esecuzione**,

le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo.

11. Gli interventi finanziati dal Fondo sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o **beni** conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

12. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e **i beni sulla base di** criteri obiettivi. **I criteri di selezione dei prodotti alimentari, e se del caso dei beni, tengono inoltre conto degli aspetti climatici e ambientali, in particolare in vista della riduzione degli sprechi alimentari.**

nel monitoraggio e nella valutazione dei Fondi, nelle campagne di informazione e di sensibilizzazione e nello scambio delle migliori pratiche, ricorrendo a dati ripartiti per genere, ove disponibili. La Commissione e gli Stati membri adottano le misure necessarie per prevenire qualsiasi discriminazione fondata su sesso, razza o origine etnica, religione o convinzioni personali, disabilità, età o orientamento sessuale ai fini dell'accesso al Fondo **nonché a programmi e operazioni attinenti.**

11. Gli interventi finanziati dal Fondo sono conformi alla normativa applicabile dell'Unione e nazionale. In particolare, il Fondo può essere impiegato solo per sostenere la distribuzione di prodotti alimentari o **assistenza materiale di base** conformi alla legislazione dell'Unione in materia di sicurezza dei prodotti di consumo.

11 bis. Ove opportuno, la scelta dei prodotti alimentari si basa sui principi di un'alimentazione equilibrata e di alimenti di qualità, compresi prodotti freschi, e contribuisce a un'alimentazione sana dei destinatari finali.

12. Gli Stati membri e i beneficiari scelgono i prodotti alimentari e **l'assistenza materiale di base secondo** criteri obiettivi correlati alle esigenze delle persone indigenti.

12 bis. Ove opportuno, deve essere data priorità a prodotti locali e regionali, tenendo conto di considerazioni climatiche e ambientali e, soprattutto, nell'ottica di ridurre gli sprechi alimentari in ogni segmento della filiera di distribuzione. Ciò può includere partenariati con imprese a tutti i livelli della filiera alimentare, in uno spirito di responsabilità sociale delle imprese.

12 ter. La Commissione e gli Stati membri assicurano che gli aiuti concessi nel

quadro del presente Fondo rispettino la dignità delle persone indigenti.

Emendamento 75
Proposta di regolamento

Articolo 6 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Le risorse globali disponibili, *espresse in prezzi 2011*, per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 *secondo la ripartizione annuale che figura nell'allegato II, ammontano a 2 500 000 000 EUR.*

Emendamento

1. Le risorse globali disponibili per gli impegni di bilancio a titolo del Fondo per il periodo 2014-2020 (*prezzi del 2011*), *non sono inferiori, in termini reali, a sette volte la dotazione di bilancio, approvata nel bilancio 2011, per il programma di aiuti agli indigenti.*

Emendamento 42
Proposta di regolamento
Articolo 6 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, *utilizzando i seguenti* indicatori stabiliti da Eurostat:

- a) la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale;
- b) *la* popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa.

Emendamento

3. La Commissione adotta, mediante atti di esecuzione, una decisione relativa alla ripartizione annuale delle risorse globali per Stato membro a norma dell'articolo 84, paragrafo 5, del regolamento (UE) n. .../... [CPR], fatte salve le disposizioni di cui al paragrafo 4 del presente articolo, *sulla base dei più recenti* indicatori stabiliti da Eurostat *per quanto riguarda:*

- a) la popolazione in condizioni di grave deprivazione materiale *in percentuale rispetto alla popolazione totale;*
- b) *i cambiamenti nella* popolazione che vive in famiglie ad intensità di lavoro molto bassa.

Emendamento 43
Proposta di regolamento

Articolo 7

Testo della Commissione

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in

Emendamento

1. Ogni Stato membro presenta alla Commissione, entro tre mesi dall'entrata in

vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi:

a) le tipologie di deprivazione materiale da considerare *individuate*, motivandone debitamente la scelta, *nell'ambito del programma operativo* e una descrizione *per ogni tipologia di deprivazione materiale considerato*, delle principali caratteristiche *e degli obiettivi della distribuzione di prodotti alimentari o beni nonché le misure di accompagnamento da prevedere*, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità all'articolo 14;

b) una descrizione del programma nazionale corrispondente per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;

c) una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

d) i criteri di selezione degli interventi e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

e) i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

f) una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il Fondo sociale europeo;

g) una descrizione delle disposizioni di attuazione del programma operativo, contenente l'identificazione dell'autorità di

vigore del presente regolamento, un programma operativo per il periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020 contenente i seguenti elementi:

a bis) la precisazione dell'importo a esso assegnato da utilizzare;

a) le tipologie di deprivazione materiale da considerare, motivandone debitamente la scelta, e una descrizione delle principali caratteristiche *del programma operativo*, tenendo conto dei risultati della valutazione ex ante effettuata in conformità dell'articolo 14;

b) una descrizione del programma nazionale corrispondente per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato;

c) una descrizione del meccanismo per determinare i criteri di ammissibilità delle persone indigenti differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

d) i criteri di selezione degli interventi e una descrizione del meccanismo di selezione differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

e) i criteri di selezione delle organizzazioni partner differenziati, se necessario, per tipo di deprivazione materiale considerato;

f) una descrizione del meccanismo utilizzato per provvedere alla complementarità con il Fondo sociale europeo, *che riporti una netta linea di demarcazione tra le attività contemplate da questi due fondi;*

f bis) una descrizione dei provvedimenti specifici previsti e dei fondi assegnati per applicare i principi di cui all'articolo 5.

g) una descrizione delle disposizioni di attuazione del programma operativo, contenente l'identificazione dell'autorità di

gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di monitoraggio;

h) una descrizione delle misure prese per associare le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione nella preparazione del programma operativo;

i) una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;

j) un piano di finanziamento contenente le seguenti tabelle:

i) una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità all'articolo 18, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 18;

ii) una tabella che specifichi, per l'intero periodo di attuazione del programma, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.

Le organizzazioni partner di cui alla lettera e) che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari ***o i beni*** svolgono esse stesse attività che integrano la prestazione di un'assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che tali attività siano finanziate dal Fondo.

2. I programmi operativi sono redatti dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata in cooperazione con le competenti autorità regionali, locali e altre

gestione, eventualmente dell'autorità di certificazione, dell'autorità di audit e dell'organismo al quale la Commissione effettua pagamenti nonché una descrizione della procedura di monitoraggio;

h) una descrizione delle misure prese per associare le autorità regionali, locali e altre autorità pubbliche nonché gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione nella preparazione del programma operativo;

i) una descrizione dell'utilizzo previsto dell'assistenza tecnica di cui all'articolo 25, paragrafo 2, comprese le azioni intese a rafforzare la capacità amministrativa dei beneficiari ai fini dell'attuazione del programma operativo;

j) un piano di finanziamento contenente le seguenti tabelle:

i) una tabella che specifichi, per ciascun anno, in conformità all'articolo 18, l'importo della dotazione finanziaria prevista a titolo del Fondo e del cofinanziamento di cui all'articolo 18;

ii) una tabella che specifichi, per l'intero periodo di attuazione del programma, l'importo della dotazione finanziaria complessiva prevista per il sostegno del programma operativo per ciascun tipo di deprivazione materiale considerato nonché le corrispondenti misure di accompagnamento.

Le organizzazioni partner di cui alla lettera e) che distribuiscono direttamente i prodotti alimentari ***e/o l'assistenza materiale di base*** svolgono esse stesse ***o in cooperazione con altre organizzazioni*** attività che integrano la prestazione di un'assistenza materiale e mirano all'inclusione sociale delle persone indigenti, indipendentemente dal fatto che tali attività siano finanziate dal Fondo.

2. I programmi operativi sono redatti dagli Stati membri o da un'autorità da essi designata in cooperazione con le competenti autorità regionali, locali e altre

autorità pubbliche nonché con *gli organismi che rappresentano la società civile e gli organismi per la promozione della parità e della non discriminazione.*

3. Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo il modello di cui all'allegato I.

Emendamento 44
Proposta di regolamento
Articolo 9 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Uno Stato membro può presentare una richiesta di modifica del programma operativo corredata del programma operativo riveduto e della motivazione della modifica.

Emendamento 45
Proposta di regolamento
Articolo 10

Testo della Commissione

Piattaforma

La Commissione *istituisce una piattaforma a livello di Unione per facilitare* lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché *la diffusione dei risultati pertinenti nell'ambito dell'assistenza non finanziaria alle persone indigenti.*

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo.

autorità pubbliche nonché con *tutti i soggetti interessati. Gli Stati membri garantiscono che i programmi operativi siano strettamente legati alle politiche nazionali di inclusione sociale.*

3. Gli Stati membri elaborano i programmi operativi secondo il modello di cui all'allegato I.

Emendamento

(Non concerne la versione italiana)

Emendamento

Scambio di buone pratiche

La Commissione *facilita* lo scambio di esperienze, lo sviluppo di capacità, il collegamento in rete nonché *l'innovazione sociale a livello di Unione, collegando in tal modo le organizzazioni partner e gli altri soggetti interessati di tutti gli Stati membri.*

Almeno una volta all'anno la Commissione consulta inoltre le organizzazioni che rappresentano le organizzazioni partner a livello di Unione in merito al sostegno apportato dal Fondo *e riferisce quindi in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio.*

La Commissione facilita altresì la diffusione on-line dei risultati pertinenti, delle relazioni e delle informazioni riguardanti il Fondo.

Emendamento 46

Proposta di regolamento

Articolo 11

Testo della Commissione

1. Dal 2015 al 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto annuale sull'esecuzione del programma operativo nel precedente esercizio finanziario.

2. Gli Stati membri elaborano il rapporto annuale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione, compreso l'elenco di indicatori comuni di input e di risultato.

3. I rapporti annuali di esecuzione si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste nel modello di cui al paragrafo 2, compresi gli indicatori comuni. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro 15 giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non invii tale informazione entro il termine stabilito, il rapporto è considerato ricevibile.

4. La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i

Emendamento

1. Dal 2015 al 2022 gli Stati membri trasmettono alla Commissione, entro il 30 giugno di ogni anno, un rapporto annuale sull'esecuzione del programma operativo nel precedente esercizio finanziario.

2. Gli Stati membri elaborano il rapporto annuale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione, compreso l'elenco di indicatori comuni di input e di risultato.

Questi indicatori includono:

a) i recenti cambiamenti della spesa diretta alla politica sociale per situazioni di grave privazione materiale in termini assoluti, in rapporto al PIL e in relazione alla spesa pubblica totale;

b) i recenti cambiamenti nella normativa in materia di politica sociale riguardo all'accesso al finanziamento da parte dei beneficiari e di altre organizzazioni che si occupano di situazioni di grave privazione materiale.

3. I rapporti annuali di esecuzione si considerano ricevibili se contengono tutte le informazioni richieste nel modello di cui al paragrafo 2, compresi gli indicatori comuni. La Commissione comunica allo Stato membro interessato se il rapporto annuale di esecuzione non è ricevibile entro *quindici* giorni lavorativi dal ricevimento dello stesso. Ove la Commissione non invii tale informazione entro il termine stabilito, il rapporto è considerato ricevibile.

4. La Commissione esamina il rapporto annuale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro due mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i

rapporti si considerano approvati.

5. Lo Stato membro presenta un rapporto finale di esecuzione del programma operativo entro il 30 settembre 2023.

Gli Stati membri elaborano il rapporto finale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione.

La Commissione esamina il rapporto finale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati.

6. La Commissione adotta il modello di rapporto annuale di esecuzione, compreso l'elenco degli indicatori comuni, e il modello di rapporto finale di esecuzione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

7. La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive prese.

8. L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni rapporto annuale e finale di esecuzione.

rapporti si considerano approvati.

5. Lo Stato membro presenta un rapporto finale di esecuzione del programma operativo entro il 30 settembre 2023.

Gli Stati membri elaborano il rapporto finale di esecuzione secondo il modello adottato dalla Commissione.

La Commissione esamina il rapporto finale di esecuzione e trasmette allo Stato membro le sue osservazioni entro cinque mesi dalla data di ricevimento dello stesso.

Ove la Commissione non esprima osservazioni entro il termine stabilito, i rapporti si considerano approvati.

6. La Commissione adotta il modello di rapporto annuale di esecuzione, compreso l'elenco degli indicatori comuni, e il modello di rapporto finale di esecuzione mediante un atto di esecuzione. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.

7. La Commissione può inviare a uno Stato membro osservazioni relative all'attuazione del programma operativo. L'autorità di gestione informa entro tre mesi la Commissione delle misure correttive prese.

8. L'autorità di gestione provvede alla pubblicazione di una sintesi del contenuto di ogni rapporto annuale e finale di esecuzione.

8 bis. La Commissione presenta in tempo debito al Parlamento europeo e al Consiglio una sintesi dei rapporti annuali e finali di esecuzione.

8 ter. La procedura concernente i rapporti di esecuzione non è eccessiva rispetto ai fondi stanziati e alla natura del sostegno e non provoca inutili oneri amministrativi.

Emendamento 47
Proposta di regolamento
Articolo 12

Testo della Commissione

Riunione bilaterale di riesame

1. La Commissione e ciascuno Stato membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso accordo, per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto del rapporto annuale di esecuzione e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 7.
2. La riunione bilaterale di riesame è presieduta dalla Commissione.
3. Lo Stato membro provvede affinché venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione.

Emendamento

Riunioni bilaterali di riesame

1. La Commissione e ciascuno Stato membro si riuniscono ogni anno tra il 2014 e il 2022, salvo diverso accordo, per esaminare i progressi compiuti nell'attuazione del programma operativo, tenuto conto del rapporto annuale di esecuzione e, se del caso, delle osservazioni della Commissione di cui all'articolo 11, paragrafo 7.
2. La riunione bilaterale di riesame è presieduta dalla Commissione.
3. Lo Stato membro provvede affinché venga dato un seguito appropriato alle eventuali osservazioni della Commissione successivamente alla riunione **e vi fa riferimento nel rapporto di esecuzione dell'anno o, se del caso, degli anni successivi.**

Emendamento 48 **Proposta di regolamento**

Articolo 13

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 11.
2. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente.

Emendamento

1. Gli Stati membri forniscono le risorse necessarie allo svolgimento delle valutazioni e assicurano che siano predisposte procedure per la produzione e la raccolta dei dati necessari a tal fine, compresi i dati relativi agli indicatori comuni di cui all'articolo 11.
2. Le valutazioni sono effettuate da esperti funzionalmente indipendenti dalle autorità responsabili dell'attuazione del programma operativo. Tutte le valutazioni vengono rese pubbliche integralmente **ma non possono in alcun caso comprendere informazioni che riguardano l'identità dei destinatari finali.**
- 2 bis. Le valutazioni non sono eccessive rispetto ai fondi stanziati e alla natura del sostegno e non provocano inutili oneri**

Emendamento 49
Proposta di regolamento

Articolo 14

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante del programma operativo.
2. La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi operativi e viene presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi.
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame i seguenti elementi:
 - a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata, tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;
 - b) la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;
 - d) il contributo delle realizzazioni previste **ai risultati**;
 - e) l'idoneità delle procedure di monitoraggio del programma operativo e di raccolta dei dati necessari per lo

Emendamento

1. Gli Stati membri effettuano una valutazione ex ante del programma operativo.
2. La valutazione ex ante è effettuata sotto la responsabilità dell'autorità competente per la preparazione dei programmi operativi e viene presentata alla Commissione contemporaneamente al programma operativo, unitamente a una sintesi.
3. Le valutazioni ex ante prendono in esame i seguenti elementi:
 - a) il contributo all'obiettivo dell'Unione di ridurre di almeno 20 milioni le persone ***che vivono in condizioni di povertà o che sono*** a rischio di povertà e di esclusione sociale entro il 2020, alla luce del tipo di deprivazione materiale considerata, tenuto conto delle circostanze nazionali in termini di povertà, esclusione sociale e deprivazione materiale;
a bis) il contributo alla riduzione degli sprechi alimentari;
 - b) la coerenza interna del programma operativo proposto e il suo rapporto con altri strumenti finanziari pertinenti;
 - c) la coerenza dell'assegnazione delle risorse di bilancio con gli obiettivi del programma operativo;
 - d) il contributo delle realizzazioni previste ***agli obiettivi del Fondo;***
d bis) l'effettivo impegno dei soggetti interessati nella progettazione e nell'attuazione del programma operativo;
 - e) l'idoneità delle procedure di monitoraggio del programma operativo e di raccolta dei dati necessari per lo

svolgimento delle valutazioni.

svolgimento delle valutazioni.

Emendamento 50
Proposta di regolamento
Articolo 15

Testo della Commissione

1. Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione **può effettuare valutazioni relative all'efficacia e all'efficienza** del programma operativo.
2. L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta il modello **mediante un atto di esecuzione**. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.
3. La Commissione può **effettuare** di sua iniziativa **valutazioni dei** programmi operativi.

Emendamento

1. Durante il periodo di programmazione l'autorità di gestione **valuta l'efficacia e l'efficienza** del programma operativo.
2. L'autorità di gestione svolge un'indagine strutturata presso i destinatari finali nel 2017 e nel 2021, conformemente al modello fornito dalla Commissione. La Commissione adotta **atti di esecuzione che stabiliscono** il modello, **previa consultazione dei soggetti interessati**. Tale atto di esecuzione è adottato conformemente alla procedura consultiva di cui all'articolo 60, paragrafo 2.
3. La Commissione può **valutare** di sua iniziativa **i** programmi operativi.

3 bis. La Commissione presenta al Parlamento europeo e al Consiglio una valutazione intermedia del Fondo al più tardi entro marzo 2018.

Emendamento 51
Proposta di regolamento

Articolo 16

Testo della Commissione

La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023.

Emendamento

La Commissione effettua, di propria iniziativa e in stretta cooperazione con gli Stati membri, una valutazione ex post con l'assistenza di esperti esterni, al fine di valutare l'efficacia e **l'efficienza del Fondo** e la sostenibilità dei risultati ottenuti, nonché di misurare il valore aggiunto del Fondo. Tale valutazione ex post è ultimata entro il 31 dicembre 2023.

Emendamento 52
Proposta di regolamento
Articolo 17

Testo della Commissione

1. Gli Stati membri provvedono a iniziative di informazione e di pubblicità destinate alle persone indigenti, *ai media e al pubblico* in generale relative alle azioni finanziate dal Fondo. Tali iniziative valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo.

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del Fondo, l'autorità di gestione tiene un elenco degli interventi finanziati dal Fondo in formato CSV o XML, accessibile tramite un sito web. Tale elenco comprende come minimo informazioni quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'importo del finanziamento dell'Unione concesso nonché il tipo di deprivazione materiale considerato.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni dodici mesi.

3. Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari *e i beni* e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono

Emendamento

1. **La Commissione e** gli Stati membri provvedono a iniziative di informazione e di pubblicità destinate *in particolare* alle persone indigenti, *nonché* al pubblico in generale *e ai media*, relative alle azioni finanziate dal Fondo. Tali iniziative valorizzano il ruolo dell'Unione e assicurano la visibilità del contributo del Fondo, *degli Stati membri e delle organizzazioni partner in relazione agli obiettivi di coesione sociale dell'Unione senza stigmatizzare i destinatari finali.*

2. Al fine di garantire la trasparenza del sostegno fornito a titolo del Fondo, l'autorità di gestione tiene un elenco degli interventi finanziati dal Fondo in formato CSV o XML, accessibile tramite un sito web. Tale elenco comprende come minimo informazioni quali il nome e l'indirizzo del beneficiario, l'importo del finanziamento dell'Unione concesso nonché il tipo di deprivazione materiale considerato.

L'elenco degli interventi viene aggiornato almeno ogni dodici mesi.

3. Durante l'attuazione di un intervento, i beneficiari e le organizzazioni partner, *senza stigmatizzare i destinatari finali*, informano il pubblico sul sostegno ottenuto dal Fondo collocando almeno un poster con informazioni sull'intervento (formato minimo A3), indicante il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione, *oppure una bandiera dell'Unione di dimensioni ragionevoli*, in un luogo facilmente visibile dal pubblico e in tutti i luoghi in cui sono distribuiti i prodotti alimentari *e/o l'assistenza materiale di base* e sono attuate le misure di accompagnamento, a meno che ciò non sia possibile a causa delle condizioni della distribuzione.

I beneficiari e le organizzazioni partner che dispongono di un sito web forniscono

inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

4. In tutte le misure di informazione e di comunicazione prese dal beneficiario e dalle organizzazioni partner viene riconosciuto il sostegno all'intervento ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo.

5. L'autorità di gestione informa i beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco degli interventi di cui al paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

6. Per il trattamento dei dati personali a norma *del presente articolo* l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE.

inoltre una breve descrizione dell'intervento, compresi le finalità e i risultati, evidenziando il sostegno finanziario ricevuto dall'Unione.

4. In tutte le misure di informazione e di comunicazione prese dal beneficiario e dalle organizzazioni partner viene riconosciuto il sostegno all'intervento ricevuto dal Fondo mediante l'apposizione del logo dell'Unione e un riferimento all'Unione e al Fondo.

5. L'autorità di gestione informa i beneficiari sulla pubblicazione dell'elenco degli interventi di cui al paragrafo 2. L'autorità di gestione fornisce kit di informazione e pubblicità, compresi modelli in formato elettronico, per aiutare i beneficiari e le organizzazioni partner a rispettare gli obblighi di cui al paragrafo 3.

6. Per il trattamento dei dati personali a norma *degli articoli da 13 a 17* l'autorità di gestione così come i beneficiari e le organizzazioni partner si conformano alla direttiva 95/46/CE.

Emendamento 53

Proposta di regolamento

Articolo 18

Testo della Commissione

1. Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo *non è superiore* all'85% della spesa pubblica ammissibile.

2. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del

Emendamento

1. Il tasso di cofinanziamento a livello del programma operativo *ammonta* all'85% della spesa pubblica ammissibile. *Può essere aumentato nelle circostanze di cui all'articolo 19, paragrafo 1. Gli Stati membri sono liberi di sostenere le iniziative del Fondo mediante risorse nazionali complementari.*

1 bis. In nessun caso i beneficiari cofinanziano gli interventi condotti nell'ambito del Fondo.

2. La decisione della Commissione che adotta un programma operativo fissa il tasso di cofinanziamento applicabile a tale programma e l'importo massimo del

sostegno del Fondo.

3. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Emendamento 54 **Proposta di regolamento**

Articolo 19

Testo della Commissione

1. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si applica alle richieste di pagamento relative all'esercizio contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e agli esercizi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) se ha adottato l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

b) se non ha adottato l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;

c) l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

sostegno del Fondo.

3. Le misure di assistenza tecnica attuate su iniziativa o per conto della Commissione possono essere finanziate a un tasso del 100%.

Emendamento

1. Su richiesta di uno Stato membro i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale possono essere aumentati di 10 punti percentuali rispetto al tasso di cofinanziamento applicabile al programma operativo. Il tasso maggiorato, che non può superare il 100%, si applica alle richieste di pagamento relative all'esercizio contabile in cui lo Stato membro ha presentato la richiesta e agli esercizi contabili successivi in cui lo Stato membro soddisfa una delle seguenti condizioni:

a) se ha adottato l'euro, riceve un'assistenza macrofinanziaria dall'Unione a norma del regolamento (UE) n. 407/2010 del Consiglio;

b) se non ha adottato l'euro, riceve un sostegno finanziario a medio termine a norma del regolamento (CE) n. 332/2002 del Consiglio;

c) l'assistenza finanziaria è resa disponibile in conformità al trattato che istituisce il meccanismo europeo di stabilità.

2. Fatte salve le disposizioni del paragrafo 1, il sostegno dell'Unione mediante i pagamenti intermedi e i pagamenti del saldo finale non supera il sostegno pubblico *e/o privato* e l'importo massimo del contributo del Fondo stabiliti nella decisione della Commissione che approva il programma operativo.

Emendamento 55
Proposta di regolamento
Articolo 21

Testo della Commissione

1. Gli interventi sostenuti dal programma operativo sono situati nello Stato membro indicato in detto programma.
2. Gli interventi possono ricevere un sostegno dal programma operativo purché siano stati selezionati secondo una procedura equa e trasparente, sulla base dei criteri definiti in detto programma.
3. I prodotti alimentari *e i beni per le persone senza fissa dimora o per i bambini* possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

In alternativa possono essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner. ***In tal caso i prodotti*** alimentari ***possono derivare dall'utilizzo, dal trattamento e dalla vendita di prodotti delle*** scorte di intervento ***resi*** disponibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../... [OCM], ***purché tale opzione sia la più economicamente vantaggiosa e non ritardi indebitamente la consegna dei prodotti alimentari alle organizzazioni partner. Gli importi derivanti da una transazione riguardante tali scorte devono essere utilizzati a favore delle persone indigenti e non applicati in modo da attenuare l'obbligo degli Stati membri di cui all'articolo 18 del presente regolamento di cofinanziare il programma.***

La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. .../... [OCM] conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantire l'impiego più efficace possibile di tali scorte e dei proventi da esse derivanti.

Emendamento

1. Gli interventi sostenuti dal programma operativo sono situati nello Stato membro indicato in detto programma.
2. Gli interventi possono ricevere un sostegno dal programma operativo purché siano stati selezionati secondo una procedura equa e trasparente, sulla base dei criteri definiti in detto programma.
3. I prodotti alimentari *e/o gli elementi per l'assistenza materiale di base destinati all'uso personale dei destinatari finali* possono essere acquistati direttamente dalle organizzazioni partner.

In alternativa possono essere acquistati da un organismo pubblico e messi a disposizione delle organizzazioni partner. ***Le organizzazioni partner possono inoltre distribuire derrate alimentari provenienti da altre fonti, comprese le*** scorte di intervento ***rese*** disponibili a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../... [OCM].

La Commissione applica le procedure adottate a norma dell'articolo 19, lettera e), del regolamento (UE) n. .../... [OCM] conformemente alle quali i prodotti delle scorte di intervento possono essere utilizzati, trattati o venduti ai fini del presente regolamento per garantire l'impiego più efficace possibile di tali scorte e dei proventi da esse derivanti.

4. **Tale** assistenza materiale è **distribuita** gratuitamente alle persone indigenti.

5. Un intervento sostenuto dal Fondo non può ricevere un sostegno da un altro strumento dell'Unione.

4. **I prodotti alimentari e/o gli elementi per l'assistenza materiale di base sono distribuiti** gratuitamente alle persone indigenti, **senza alcuna eccezione**.

5. Un intervento sostenuto dal Fondo non può ricevere un sostegno da un altro strumento dell'Unione **onde evitare il doppio finanziamento. Tuttavia, non si impedisce ai beneficiari di chiedere l'intervento di altri Fondi europei quali il FSE per intraprendere azioni complementari finalizzate alla riduzione della povertà e all'inclusione sociale.**

Emendamento 56

Proposta di regolamento

Articolo 24

Testo della Commissione

1. Le spese ammissibili a un sostegno del programma operativo sono:

a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e **beni di consumo** di base per uso personale, destinati **alle persone senza fissa dimora o ai bambini**;

b) se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati **alle persone senza fissa dimora o ai bambini** e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o **beni** ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

c) le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a);

Emendamento

1. Le spese ammissibili a un sostegno del programma operativo sono:

a) le spese per l'acquisto di prodotti alimentari e **di elementi per l'assistenza materiale** di base per uso personale, destinati **ai destinatari finali**;

b) se un organismo pubblico acquista prodotti alimentari o beni di consumo di base per uso personale, destinati **ai destinatari finali** e li fornisce alle organizzazioni partner, le spese di trasporto di tali prodotti alimentari o **elementi per l'assistenza materiale di base** ai depositi delle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria dell'1% delle spese di cui alla lettera a);

c) le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a), **oppure del 5% del valore delle scorte alimentari di intervento trasferite a norma dell'articolo 15 del regolamento (UE) n. .../... [OCM]**;

c bis) le spese amministrative, di trasporto e di magazzinaggio sostenute dalle organizzazioni partner in relazione alla

d) le spese per le attività a favore dell'inclusione sociale svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che prestano direttamente l'assistenza materiale **alle persone indigenti**, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a);

e) le spese sostenute a norma dell'articolo 25.

2. Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:

a) interessi passivi;

b) spese per beni di seconda mano;

c) l'imposta sul valore aggiunto. Gli importi IVA sono tuttavia ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti non passivi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Emendamento 57

Proposta di regolamento Articolo 28 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione.

Emendamento 58

Proposta di regolamento Articolo 29 – paragrafo 4 – lettera e

Testo della Commissione

(e) elabora la dichiarazione di gestione e la

raccolta dei rifiuti alimentari;

d) le spese per le attività a favore dell'inclusione sociale svolte e dichiarate dalle organizzazioni partner che prestano direttamente **o indirettamente** l'assistenza materiale **di base ai destinatari finali**, a una percentuale forfettaria del 5% delle spese di cui alla lettera a);

e) le spese sostenute a norma dell'articolo 25.

2. Non sono ammesse al sostegno del programma operativo le seguenti spese:

a) interessi passivi;

b) spese per beni di seconda mano;

c) l'imposta sul valore aggiunto. Gli importi IVA sono tuttavia ammissibili se non sono recuperabili a norma della legislazione nazionale sull'IVA e se sono pagati da beneficiari diversi dai soggetti non passivi quali definiti all'articolo 13, paragrafo 1, primo comma, della direttiva 2006/112/CE del Consiglio.

Emendamento

4. Lo Stato membro designa un'autorità pubblica o un organismo pubblico nazionale, quale autorità di audit, funzionalmente indipendente dall'autorità di gestione e dall'autorità di certificazione. ***L'istituto di controllo nazionale o la Corte dei conti nazionale può essere designato/a come autorità di audit.***

Emendamento

e) elabora la dichiarazione di gestione e la

sintesi annuale di cui all'**articolo 56**, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

sintesi annuale di cui all'**articolo 59**, paragrafo 5, lettere a) e b), del regolamento finanziario.

Emendamento 59

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 1 – punto 2

Testo della Commissione

2. preparare i bilanci annuali di cui all'**articolo 56**, paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario;

Emendamento

2. preparare i bilanci annuali di cui all'**articolo 59**, paragrafo 5, lettera a) del regolamento finanziario;

Emendamento 60

Proposta di regolamento

Articolo 30 – comma 1 – punto 8

Testo della Commissione

8. tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al **bilancio generale dell'Unione** prima della chiusura del programma operativo, detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Emendamento

8. tenere una contabilità degli importi recuperabili e degli importi ritirati a seguito della soppressione totale o parziale del contributo a favore di un intervento. Gli importi recuperati sono restituiti al **Fondo** prima della chiusura del programma operativo detraendoli dalla dichiarazione di spesa successiva.

Emendamento 61

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 4

Testo della Commissione

4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. **Su richiesta**, l'autorità di

Emendamento

4. Entro sei mesi dall'adozione del programma operativo, l'autorità di audit prepara una strategia per lo svolgimento dell'attività di audit. Detta strategia definisce la metodologia di audit, il metodo di campionamento per le attività di audit sugli interventi e la pianificazione delle attività di audit in relazione all'esercizio contabile corrente e ai due successivi. La strategia di audit viene aggiornata annualmente a partire dal 2016 e fino al 2022 compreso. L'autorità di audit presenta

audit presenta alla Commissione la strategia di audit.

alla Commissione la strategia di audit. ***La Commissione ha il potere di chiedere che l'autorità di audit apporti le modifiche alla propria strategia di audit che, a suo avviso, sono necessarie per garantire che le revisioni siano effettuate in modo corretto, nel rispetto delle norme di audit internazionalmente riconosciute. In questo modo la Commissione garantisce che sia tenuto nel debito conto il controllo di gestione.***

Emendamento 62

Proposta di regolamento

Articolo 31 – paragrafo 5 – comma 1 – lettera a

Testo della Commissione

a) un parere di audit a norma dell'**articolo 56**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

Emendamento

a) un parere di audit a norma dell'**articolo 59**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;

Emendamento 63

Proposta di regolamento

Articolo 33 – paragrafo 3

Testo della Commissione

3. La Commissione ***può chiedere a uno Stato membro*** di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei ***suoi*** sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

Emendamento

3. La Commissione ***chiede agli Stati membri*** di adottare i provvedimenti necessari per garantire l'efficace funzionamento dei ***loro*** sistemi di gestione e controllo o la regolarità delle spese in conformità al presente regolamento.

Emendamento 64

Proposta di regolamento

Articolo 35 – comma 1

Testo della Commissione

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma

Emendamento

Gli impegni di bilancio dell'Unione per ciascun programma operativo sono effettuati in rate annuali nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2020. La decisione della Commissione di adottare un programma

operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'**articolo 81**, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

operativo costituisce la decisione di finanziamento ai sensi dell'**articolo 84**, paragrafo 2, del regolamento finanziario e, una volta notificata allo Stato membro interessato, un impegno giuridico ai sensi di tale regolamento.

Emendamento 65

Proposta di regolamento Articolo 45 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all'**articolo 56** del regolamento finanziario:

- a) i bilanci annuali certificati dei pertinenti organismi designati di cui all'articolo 32 a norma dell'**articolo 56**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- b) la dichiarazione di gestione a norma dell'**articolo 56**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- c) una sintesi annuale dei rapporti di audit definitivi e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati, così come le misure correttive adottate o previste;
- d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato di cui all'**articolo 56**, paragrafo 5, del regolamento finanziario, corredato di un rapporto di controllo che evidenzia i risultati delle attività di audit svolte in relazione all'esercizio contabile oggetto del parere.

Emendamento

1. Per ogni esercizio, a partire dal 2015 fino al 2022 compreso, gli organismi designati presentano alla Commissione, entro il 15 febbraio dell'anno successivo alla chiusura dell'esercizio contabile, i documenti e le informazioni seguenti in conformità all'**articolo 59** del regolamento finanziario:

- a) i bilanci annuali certificati dei pertinenti organismi designati di cui all'articolo 32 a norma dell'**articolo 59**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- b) la dichiarazione di gestione a norma dell'**articolo 59**, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- c) una sintesi annuale dei rapporti di audit definitivi e dei controlli effettuati, comprese un'analisi della natura e della portata degli errori e delle carenze individuati, così come le misure correttive adottate o previste;
- d) un parere di audit dell'organismo di audit indipendente designato di cui all'**articolo 59**, paragrafo 5, del regolamento finanziario, corredato di un rapporto di controllo che evidenzia i risultati delle attività di audit svolte in relazione all'esercizio contabile oggetto del parere.

Emendamento 66

Proposta di regolamento Articolo 48 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e *della* Corte dei conti europea per un periodo di **tre anni**, con decorrenza **dal 31 dicembre dell'anno della decisione di approvazione dei bilanci da parte della Commissione a norma dell'articolo 47 o, al più tardi**, dalla data di pagamento del saldo finale.

Questo periodo di **tre anni** è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Emendamento 67

Proposta di regolamento

Articolo 60 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento 68

Proposta di regolamento Articolo 61

Testo della Commissione

Il presente regolamento entra in vigore il **ventesimo** giorno successivo **alla** pubblicazione nella Gazzetta ufficiale

Emendamento

1. L'autorità di gestione assicura che tutti i documenti giustificativi relativi agli interventi siano resi disponibili su richiesta alla Commissione e *alla* Corte dei conti europea per un periodo di **cinque anni**, con decorrenza dalla data di pagamento del saldo finale.

Questo periodo di **cinque anni** è interrotto in caso di procedimento giudiziario o amministrativo o su richiesta debitamente motivata della Commissione.

Emendamento

Articolo 60 bis

Disposizioni transitorie

La Commissione e gli Stati membri assicurano, mediante disposizioni transitorie, che le attività ammissibili a un sostegno possano essere avviate il 1° gennaio 2014 anche qualora i programmi operativi non siano stati ancora presentati.

Emendamento

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo **a quello della sua** pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale*

dell'Unione europea.

dell'Unione europea.

P7_TA-PROV(2013)0263

Fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 *I**

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla proposta di regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio recante fissazione del tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui al regolamento (CE) n. 73/2009 per l'anno civile 2013 (COM(2013)0159 – C7-0079/2013 – 2013/0087(COD))

(Procedura legislativa ordinaria: prima lettura)

Il Parlamento europeo,

- vista la proposta della Commissione al Parlamento europeo e al Consiglio (COM(2013)0159),
 - visti l'articolo 294, paragrafo 2, e l'articolo 43, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, a norma dei quali la proposta gli è stata presentata dalla Commissione (C7-0079/2013),
 - visto l'articolo 294, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea,
 - visto il parere del Comitato economico e sociale europeo del 23 maggio 2013¹,
 - visto l'articolo 55 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per l'agricoltura e lo sviluppo rurale e il parere della commissione per i bilanci (A7-0186/2013),
1. adotta la posizione in prima lettura figurante in appresso;
 2. chiede alla Commissione di presentargli nuovamente la proposta qualora intenda modificarla sostanzialmente o sostituirla con un nuovo testo;
 3. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio e alla Commissione nonché ai parlamenti nazionali.

¹ Non ancora pubblicato nella Gazzetta ufficiale.

Emendamento 1

Proposta di regolamento Considerando 2

Testo della Commissione

(2) Le previsioni relative ai pagamenti diretti e alla spesa connessa al mercato, stabilite in preparazione del progetto di bilancio 2014, indicano un probabile superamento del massimale annuale applicabile al Fondo europeo agricolo di garanzia (FEAGA) per l'esercizio finanziario 2014, tenendo conto della necessità di costituire la riserva per le crisi menzionata nelle conclusioni del Consiglio europeo del 7-8 febbraio 2013 sul quadro finanziario pluriennale. Occorre pertanto fissare un tasso di adeguamento dei pagamenti diretti di cui all'allegato I del regolamento (CE) n. 73/2009.

Emendamento

(2) In attesa dell'adozione di un regolamento che stabilisce il quadro finanziario pluriennale sulla base dell'articolo 312, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il livello del massimale applicabile per l'esercizio 2014 rimane incerto. Fino a quando non vi è chiarezza in merito al livello del massimale applicabile, non è possibile stabilire se è necessario un adeguamento dei pagamenti diretti per il 2013 e, in caso affermativo, quale debba essere il tasso. È opportuno che l'importo della disciplina finanziaria necessario sia rivisto dall'autorità di bilancio nel quadro dell'adozione del bilancio 2014 sulla base, fra l'altro, della lettera rettificativa al progetto di bilancio generale 2014 con la quale la Commissione fornisce una stima aggiornata del fabbisogno in fatto di spese connesse al mercato e pagamenti diretti.

Emendamento 2

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1

Testo della Commissione

1. Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 5 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013, sono ridotti **del 4,981759%**.

Emendamento

1. Gli importi dei pagamenti diretti ai sensi dell'articolo 2, lettera d), del regolamento (CE) n. 73/2009, superiori a 5 000 EUR, da erogare agli agricoltori per le domande di aiuto presentate relativamente all'anno civile 2013, sono ridotti **dello 0,748005 %**.

Emendamento 3

Proposta di regolamento Articolo 1 – paragrafo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

1 bis. In caso di mancato accordo sul quadro finanziario pluriennale 2014-2020, per l'esercizio 2014 non si applica alcuna disciplina finanziaria, dal momento che l'importo totale sarà calcolato sulla base delle cifre del bilancio 2013 con una maggiorazione del 2% per tener conto dell'inflazione.

Emendamento 12

Proposta di regolamento

Articolo 1 – paragrafo 2 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

2 bis. La riduzione di cui al paragrafo 1 non si applica alle regioni ultraperiferiche di cui all'articolo 349 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea e alle isole minori del mar Egeo quali sono definite all'articolo 1, paragrafo 2, del regolamento (UE) n. 229/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 13 marzo 2013 recante misure specifiche nel settore dell'agricoltura a favore delle isole minori del mar Egeo.

GU L 78 del 20.3.2013, pag. 41.

Emendamento 4

Proposta di regolamento

Articolo 1 bis (nuovo)

Testo della Commissione

Emendamento

Articolo 1 bis

1. Le disposizioni degli articoli 1 e 2 sono adottate senza pregiudizio della successiva adozione del regolamento (UE) n. [XX/XX, del ..., che stabilisce il quadro finanziario pluriennale per il periodo 2014-2020] e dell'accordo interistituzionale tra il Parlamento

europeo, il Consiglio e la Commissione sulla cooperazione in materia di bilancio e la sana gestione finanziaria.

2. Qualora sia necessario aggiustare il tasso di adeguamento definito all'articolo 1, paragrafo 1, come conseguenza dell'adozione del regolamento e dell'accordo interistituzionale di cui al paragrafo 1, la Commissione presenta una proposta al Parlamento europeo e al Consiglio concernente la fissazione di un nuovo tasso di adeguamento.

3. L'importo della disciplina finanziaria necessario è rivisto dall'autorità di bilancio nel quadro dell'adozione del bilancio 2014 sulla base, fra l'altro, della lettera rettificativa al progetto di bilancio generale 2014 con la quale la Commissione fornisce una stima aggiornata del fabbisogno in fatto di spese connesse al mercato e pagamenti diretti.

P7_TA-PROV(2013)0265

Progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo ***

Risoluzione legislativa del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 relativa al progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (00110/2013 – C7-0166/2013 – 2013/0900(NLE))

(Approvazione)

Il Parlamento europeo,

- visto il progetto di decisione del Consiglio europeo che stabilisce la composizione del Parlamento europeo (00110/2013),
 - vista la richiesta di approvazione presentata dal Consiglio europeo a norma dell'articolo 14, paragrafo 2, secondo comma, del trattato sull'Unione europea (C7-0166/2013),
 - viste la sua risoluzione del 13 marzo 2013 sulla composizione del Parlamento europeo in vista delle elezioni del 2014 e la proposta di decisione del Consiglio europeo ad essa allegata¹,
 - visti l'articolo 74 septies e l'articolo 81, paragrafo 1, del suo regolamento,
 - vista la raccomandazione della commissione per gli affari costituzionali (A7-0213/2013),
1. dà la sua approvazione al progetto di decisione del Consiglio europeo;
 2. incarica il suo Presidente di trasmettere la posizione del Parlamento al Consiglio europeo e al governo e al parlamento della Repubblica di Croazia nonché, per conoscenza, alla Commissione e ai governi e ai parlamenti degli Stati membri.

¹ Testi approvati, P7_TA(2013)0082.

P7_TA-PROV(2013)0268

Relazione annuale sulla politica di concorrenza

Risoluzione del Parlamento europeo del 12 giugno 2013 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea (2012/2306(INI))

Il Parlamento europeo,

- visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea (TFUE) e in particolare gli articoli 101, 102, e 107,
- visti la relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2011 (COM(2012)0253) e il documento di lavoro dei servizi della Commissione allegato alla relazione (SWD(2012)0141),
- visto il regolamento (CE) n. 1/2003 del Consiglio, del 16 dicembre 2002, concernente l'applicazione delle regole di concorrenza di cui agli articoli 81 e 82 del trattato¹,
- visto il regolamento (CE) n. 139/2004 del Consiglio, del 20 gennaio 2004, relativo al controllo delle concentrazioni tra imprese (regolamento comunitario sulle concentrazioni)²,
- vista la comunicazione della Commissione del 13 ottobre 2008 sull'applicazione delle regole in materia di aiuti di Stato alle misure adottate per le istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria mondiale³ (la comunicazione sul settore bancario),
- vista la comunicazione della Commissione del 5 dicembre 2008 dal titolo "La ricapitalizzazione delle istituzioni finanziarie nel contesto dell'attuale crisi finanziaria: limitazione degli aiuti al minimo necessario e misure di salvaguardia contro indebite distorsioni della concorrenza"⁴ (comunicazione sulla ricapitalizzazione),
- vista la comunicazione della Commissione del 25 febbraio 2009 sul trattamento delle attività che hanno subito una riduzione di valore nel settore bancario comunitario⁵ (la comunicazione sulle attività deteriorate),
- vista la comunicazione della Commissione del 23 luglio 2009 sul ripristino della redditività e la valutazione delle misure di ristrutturazione del settore finanziario nel contesto dell'attuale crisi in conformità alle norme sugli aiuti di Stato⁶ (comunicazione sulle ristrutturazioni),
- vista la comunicazione della Commissione del 17 dicembre 2008 su un quadro di riferimento temporaneo comunitario per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica⁷ (quadro di

¹ GU L 1 del 4.1.2003, pag. 1.

² GU L 24 del 29.1.2004, pag. 1.

³ GU C 270 del 25.10.2008, pag. 8.

⁴ GU C 10 del 15.1.2009, pag. 2.

⁵ GU C 72 del 26.3.2009, pag. 1.

⁶ GU C 195 del 19.8.2009, pag. 9.

⁷ GU C 16 del 22.1.2009, pag. 1.

riferimento temporaneo),

- vista la comunicazione della Commissione del 1° dicembre 2010 su un quadro di riferimento temporaneo dell'Unione per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'accesso al finanziamento nell'attuale situazione di crisi finanziaria ed economica¹ (il nuovo quadro di riferimento temporaneo, che ha avuto termine il 31 dicembre 2010),
- vista la relazione finale del gruppo di esperti di alto livello sulla riforma della struttura del sistema bancario dell'UE, del 2 ottobre 2012²,
- vista la comunicazione della Commissione sull'applicazione delle norme dell'Unione europea in materia di aiuti di Stato alla compensazione concessa per la prestazione di servizi di interesse economico generale³,
- vista la decisione della Commissione, del 20 dicembre 2011, riguardante l'applicazione delle disposizioni dell'articolo 106, paragrafo 2, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di Stato sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico, concessi a determinate imprese incaricate della gestione di servizi di interesse economico generale⁴,
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Disciplina dell'Unione europea relativa agli aiuti di Stato concessi sotto forma di compensazione degli obblighi di servizio pubblico (2011)"⁵,
- visto il regolamento della Commissione (UE) n. 360/2012, del 25 aprile 2012, relativo all'applicazione degli articoli 107 e 108 del trattato sul funzionamento dell'Unione europea agli aiuti di importanza minore ("de minimis") concessi ad imprese che forniscono servizi di interesse economico generale⁶,
- visto lo studio, commissionato dal Parlamento, del giugno 2011 dal titolo "State aid – Crisis rules for the financial sector and the real economy" (Aiuti di Stato – Norme applicabili ai servizi finanziari e all'economia reale in caso di crisi)⁷,
- visto lo studio del giugno 2012, commissionato dal Parlamento, dal titolo "Collective redress in Antitrust" (Mezzi di ricorso collettivo nell'ambito dell'antitrust)⁸,
- visto il documento di lavoro dei servizi della Commissione intitolato "Consultazione pubblica: verso un approccio europeo coerente in materia di ricorsi collettivi" (SEC(2011)0173),
- vista la comunicazione della Commissione intitolata "Modernizzazione degli aiuti di Stato dell'UE" (COM(2012)0209),

¹ GU C 6 dell'11.1.2011, pag. 5.

² http://ec.europa.eu/internal_market/bank/docs/high-level_expert_group/report_en.pdf.

³ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 4.

⁴ GU L 7 dell'11.1.2012, pag. 3.

⁵ GU C 8 dell'11.1.2012, pag. 15.

⁶ GU L 114 del 26.4.2012, pag. 8.

⁷ <http://www.europarl.europa.eu/activities/committees/studies/download.do?language=en&file=42288>.

⁸ <http://www.europarl.europa.eu/committees/en/studiesdownload.html?languageDocument=EN&file=74351>.

- vista la relazione speciale n. 15/2011 della Corte dei conti europea dal titolo "Le procedure della Commissione consentono una gestione efficace del controllo sugli aiuti di Stato?"¹,
 - visti gli orientamenti della Commissione relativi a determinati aiuti di Stato nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione dei gas a effetto serra dopo il 2012²,
 - visto l'accordo quadro del 20 novembre 2010 sulle relazioni tra il Parlamento europeo e la Commissione europea³ (in appresso: "l'accordo quadro"), in particolare i paragrafi 12⁴ e 16⁵,
 - vista la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012⁶,
 - viste le sue relazioni del 22 febbraio 2005 sulla XXXIII relazione della Commissione sulla politica di concorrenza – 2003⁷, del 4 aprile 2006 sulla relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2004⁸, del 19 giugno 2007 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2005⁹, del 10 marzo 2009 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2006 e 2007¹⁰, del 9 marzo 2010 concernente la relazione sulla politica di concorrenza 2008¹¹, del 20 gennaio 2011 sulla relazione sulla politica di concorrenza 2009¹² e del 2 febbraio 2012 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea¹³,
 - vista la sua risoluzione del 15 novembre 2011 sulla riforma delle norme UE in materia di aiuti di Stato relativamente ai servizi di interesse economico generale¹⁴,
 - visto l'articolo 48 del suo regolamento,
 - visti la relazione della commissione per i problemi economici e monetari e i pareri della commissione per l'occupazione e gli affari sociali, della commissione per il mercato interno e la protezione dei consumatori e della commissione per i trasporti e il turismo (A7-0143/2013),
- A. considerando che la politica di concorrenza basata sui principi dei mercati aperti e della parità di condizioni in tutti i settori fa parte del codice genetico dell'Unione europea, oltre ad essere un elemento fondamentale dell'economia sociale di mercato europea, uno

¹ <http://eca.europa.eu/portal/pls/portal/docs/1/10952791.PDF>.

² GU C 158 del 5.6.2012, pag. 4.

³ GU L 304 del 20.11.2010, pag. 47.

⁴ "Ciascun membro della Commissione provvede affinché vi sia uno scambio regolare e diretto di informazioni tra il membro della Commissione e il presidente della competente commissione parlamentare."

⁵ "Entro tre mesi dall'approvazione di una risoluzione parlamentare la Commissione riferisce per iscritto al Parlamento sulle azioni adottate in risposta a specifiche richieste rivolte dal Parlamento con le sue risoluzioni, anche nei casi in cui si tratta di informare il Parlamento che non le è stato possibile seguire il suo parere [...]."

⁶ http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/it/ec/131369.pdf.

⁷ GU C 304 E dell'1.12.2005, pag. 114.

⁸ GU C 293 E del 2.12.2006, pag. 143.

⁹ GU C 146 E 12.6.2008, pag. 105.

¹⁰ GU C 87 E dell'1.4.2010, pag. 43.

¹¹ GU C 349 E del 22.12.2010, pag. 16.

¹² GU C 136 E dell'11.5.2012, pag. 60.

¹³ Testi approvati, P7_TA(2012)0031.

¹⁴ Testi approvati, P7_TA(2011)0494.

strumento al servizio dei consumatori europei inteso a garantire un mercato interno sano dal punto di vista socioeconomico e a combattere le pratiche abusive di taluni operatori economici e un fattore chiave nel garantire il corretto funzionamento del mercato interno;

- B. considerando che la libera circolazione delle merci, dei servizi, delle persone e dei capitali è indispensabile per la crescita europea;
- C. considerando che la crisi economica, finanziaria e del debito sovrano è iniziata nell'autunno del 2008 e si è aggravata nel 2011, portando alla recessione dell'economia dell'Unione europea;
- D. considerando che la Commissione ha reagito alla crisi adottando, tra le altre misure, speciali norme in materia di aiuti di Stato e ha utilizzato la politica di concorrenza come strumento di gestione della crisi; che quanto sopra era, ed è tuttora, inteso come un regime provvisorio;
- E. considerando che la politica di concorrenza è essenziale per rispondere alla crisi e sostenere la strategia Europa 2020 e il mercato unico, nonché progredire verso un'unione bancaria, un'effettiva unione economica e monetaria e un'integrazione e una convergenza più profonde;
- F. considerando che il protezionismo non farebbe che approfondire e prolungare la crisi e che una rigorosa applicazione delle norme in materia di concorrenza è fondamentale per rimettere in sesto l'economia europea;
- G. considerando che la relazione annuale sulla politica di concorrenza deve fungere da strumento per promuovere la competitività globale dell'Unione, estendendo la concorrenza e agevolando l'ingresso di nuovi attori, ampliando e approfondendo in tal modo il mercato interno, e non deve pertanto riguardare unicamente l'attuazione pratica della politica di concorrenza da parte della Commissione;
- H. considerando che la concorrenza non funziona con lo stesso livello di efficienza in tutti gli Stati membri;
- I. considerando che i settori in cui il livello di concorrenza è inferiore sono spesso gli stessi in cui i risultati economici sono meno brillanti;

Osservazioni generali

1. prende atto della relazione della Commissione sulla politica di concorrenza 2011 e accoglie con favore il fatto che la nuova struttura tematica affronti i temi sollevati dal Parlamento e consenta un'identificazione chiara delle priorità, degli obiettivi e delle azioni intraprese;
2. sottolinea che la politica di concorrenza è un elemento fondamentale dell'economia sociale di mercato europea; evidenzia l'importanza di rafforzare l'antitrust, gli aiuti di Stato e le misure di controllo delle concentrazioni per garantire l'efficienza economica, il buon funzionamento del mercato interno e il progresso sociale; pone inoltre l'accento sul fatto che un migliore accesso e la relativa partecipazione al mercato interno delle PMI e del terzo settore richiedono una politica di concorrenza attiva che elimini gli ostacoli esistenti;
3. chiede coerenza tra la politica di concorrenza dell'UE e tutte le altre politiche dell'Unione, compresa la regolamentazione settoriale, al fine di garantire il buon funzionamento del

mercato interno di prodotti e servizi per i cittadini, l'ambiente e le aziende;

4. invita la Commissione a effettuare, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza, un esame approfondito delle distorsioni nel funzionamento della concorrenza e del loro impatto economico; chiede alla Commissione di individuare eventuali squilibri tra gli Stati membri in tale settore e di identificarne le cause;
5. sottolinea che l'attuazione della politica di concorrenza in senso lato non deve mirare a rafforzare le aziende e i fornitori di beni e servizi già operativi, ma piuttosto prefissarsi come obiettivo generale di agevolare l'ingresso di nuovi attori e l'emergere di nuove idee e tecniche, in modo da massimizzare i vantaggi per i cittadini dell'Unione;
6. evidenzia che la proroga del regime straordinario di crisi degli aiuti di Stato è stata imposta dalle circostanze e ha contribuito a impedire il peggioramento dell'instabilità economica e finanziaria, a evitare il protezionismo e a fornire un meccanismo per la ristrutturazione bancaria e la risoluzione delle crisi, tutti elementi particolarmente utili nei paesi partecipanti al programma che stanno affrontando gravi problemi;
7. esprime tuttavia preoccupazione per il fatto che, sebbene il regime di crisi degli aiuti di Stato fosse destinato ad avere un carattere temporaneo, sembra essersi trasformato in un sistema tutt'altro che temporaneo; osserva che nella sua terza relazione annuale consecutiva il Parlamento ha sottolineato la necessità di porre fine quanto prima a tali misure temporanee; si rammarica, tuttavia, che in alcuni casi tale approccio non stia raggiungendo i risultati attesi e insiste sulla necessità di trarre insegnamento dai precedenti interventi e di adottare le prassi di conseguenza;
8. ritiene che le banche che ricevono aiuti di Stato debbano concentrare il proprio modello economico sulla parte più sana delle proprie attività, migliorare l'accesso al credito per famiglie e imprese, limitare la remunerazione e ridurre al minimo l'impatto sui concorrenti non beneficiari degli aiuti e sui contribuenti dell'Unione; osserva a tale riguardo che è necessario prendere in considerazione le proposte del gruppo di esperti di alto livello sulla riforma della struttura del sistema bancario dell'UE;
9. sottolinea che il consolidamento in atto nel settore bancario ha di fatto incrementato la quota di mercato di diversi importanti istituti finanziari ed esorta quindi la Commissione a vigilare sul settore, al fine di rafforzare la concorrenza nei mercati bancari europei;
10. ricorda la dichiarazione del vertice dell'area dell'euro del 29 giugno 2012; concorda sul fatto che sia imperativo spezzare il circolo vizioso predominante tra banche e debito sovrano e sviluppare gli impegni con urgenza;
11. chiede alla Commissione di applicare rigorosamente le norme relative all'antitrust e al controllo delle concentrazioni al fine di ottenere mercati finanziari meglio regolamentati, trasparenti, aperti ed equi; apprezza le sue indagini sul mercato dei derivati negoziati fuori borsa (OTC), in particolare in merito ai dati e ai servizi relativi alle negoziazioni dei credit default swap (CDS), ai servizi di pagamento e alla fornitura di informazioni finanziarie ai mercati;
12. invita le autorità garanti della concorrenza europee a lavorare in stretta collaborazione con altre giurisdizioni, a sorvegliare il comportamento e l'impatto sul mercato dei grandi attori finanziari e degli oligopoli come le agenzie di rating del credito (CRA), così come episodi

di volatilità dei prezzi connessi ai mercati finanziari, e a dare priorità assoluta alle indagini sulla presunta manipolazione dei tassi d'interesse LIBOR, EURIBOR e TIBOR;

13. ritiene che le questioni di cui sopra debbano essere oggetto di indagini approfondite, anche al fine di verificare se si è fatto ricorso a tutti gli strumenti dell'Unione per evitare che ciò avvenisse; invita la Commissione a indagare inoltre sull'impatto di tali distorsioni sull'evoluzione dei prezzi in settori quali il credito ipotecario;

Aiutare la crescita sostenibile, l'occupazione e la competitività

14. riconosce che la politica di concorrenza è uno strumento essenziale per sviluppare ulteriormente e preservare il mercato unico ed è un motore fondamentale della produttività, dell'efficienza e della competitività globale, che svolge un ruolo importante nel sostegno di mercati equi e aperti, finanze pubbliche sane e degli obiettivi di Europa 2020 per una crescita intelligente, sostenibile e inclusiva;
15. sottolinea che il rafforzamento del mercato unico, la ripresa della crescita economica, la forza di attrazione del mercato europeo a livello globale, il raggiungimento degli obiettivi dell'agenda digitale e la promozione della ricerca e dell'innovazione richiedono una forte concorrenza, una sana pluralità di soggetti economici nonché una politica industriale forte e proattiva; rileva che gli strumenti relativi all'antitrust, all'aiuto di Stato e al controllo delle concentrazioni sono tutti essenziali per migliorare la regolamentazione del mercato, promuovere la trasparenza e ricostruire l'economia;
16. si attende che la Commissione applichi la politica di concorrenza in modo efficace e promuova tecnologie e risorse rispettose dell'ambiente; ritiene che i nuovi orientamenti nell'ambito del sistema per lo scambio di quote di emissione debbano contribuire a prevenire la rilocalizzazione delle emissioni di carbonio, a preservare i segnali di prezzo e a ridurre al minimo le distorsioni; è del parere che gli attuali prezzi troppo contenuti del sistema per lo scambio di quote di emissione non offrano un contributo significativo alla promozione delle tecnologie rispettose del clima e ritardino la transizione verso un'economia a basse emissioni di carbonio;
17. è del parere che gli interventi pubblici adottati per aiutare le vittime di gravi frodi e di pratiche finanziarie illegali, con l'unico obiettivo di evitare ulteriori danni e ripristinare i loro diritti, non debbano essere considerati aiuti di Stato;

Servizi di interesse economico generale (SIEG)

18. prende atto che i cittadini europei vogliono che la fornitura di servizi pubblici necessari e importanti sia di alta qualità, ad ampio raggio e dai costi accessibili, rafforzando nel contempo la concorrenza e promuovendo condizioni di parità più uniformi fra i fornitori di tali servizi, siano essi pubblici o privati; rileva che a tal fine è fondamentale tutelare la concorrenza tra i diversi fornitori; sottolinea che il nuovo pacchetto relativo ai servizi d'interesse economico generale (SIEG) può portare a un quadro più semplice, più chiaro e più flessibile in tale ambito; evidenzia che, ai sensi delle norme in materia di concorrenza di cui al TFUE, incombe alla Commissione la responsabilità di garantire la compatibilità della compensazione erogata ai SIEG con le norme dell'UE in materia di aiuti di Stato, onde evitare che ai cittadini siano imposti servizi di scarsa qualità, ma di costo elevato; esprime preoccupazione per il fatto che troppi servizi vengono esentati dal controllo delle autorità garanti della concorrenza;

19. invita le autorità garanti della concorrenza europee a sorvegliare i mercati dei servizi farmaceutici, sanitari e assicurativi (in particolare i mercati dei farmaci generici e innovativi), identificando l'eventuale abuso dei diritti di brevetto e comportamenti discriminatori; nota che, sebbene l'organizzazione del settore sanitario e della protezione sociale rientri principalmente nelle competenze degli Stati membri, questi servizi dovrebbero essere oggetto di controlli al fine di preservare le finanze pubbliche e salvaguardare la normativa in materia di concorrenza e i diritti dei cittadini dell'Unione;

Migliorare il benessere dei consumatori: sviluppi settoriali

20. esprime preoccupazione per il fatto che dalla metà del 2007 i prezzi dei prodotti alimentari sono notevolmente aumentati, con un'elevata volatilità dei prezzi alla produzione, ricordando che i prezzi al consumo dei prodotti alimentari contribuiscono in modo considerevole all'inflazione complessiva; sottolinea che il nuovo quadro per la contrattazione collettiva nella catena del valore dovrebbe essere accompagnato da un funzionamento delle organizzazioni dei produttori favorevole alla concorrenza e da una piattaforma per il monitoraggio dei prezzi dei prodotti alimentari; esorta la Commissione, in collaborazione con le autorità nazionali garanti della concorrenza, a esaminare a fondo la concorrenza nel settore agroindustriale in termini di sostegno, trasparenza ed evoluzione dei prezzi al consumo a tutti i livelli della catena del valore; ricorda che i vantaggi per i consumatori che è possibile conseguire nel settore alimentare possono essere moltiplicati attuando simili riforme della concorrenza in tutti gli altri settori dell'economia;

21. sottolinea che i servizi tanto di interesse economico generale quanto di interesse sociale generale rappresentano una parte rilevante del totale dei servizi forniti negli Stati membri, il che comporta la possibilità di ottenere profitti rilevanti aumentando la loro efficienza; sottolinea che in tale prospettiva è essenziale garantire che le norme che disciplinano i servizi di interesse economico e sociale generale accordino la priorità alla protezione dei consumatori;

22. evidenzia l'enorme ruolo svolto dalla speculazione sui mercati alimentari quale causa della volatilità dei prezzi; invita la Commissione a esaminare la questione nella relazione sulla politica di concorrenza 2012 e a prendere iniziative per contrastare la speculazione sui mercati alimentari;

23. invita la Commissione a esaminare più a fondo il ruolo positivo delle organizzazioni di produttori e delle cooperative nell'intento di aumentare il benessere e il potere contrattuale dei piccoli agricoltori nei confronti dell'industria a monte;

24. aspetta con interesse la relazione della Rete europea della concorrenza (REC) al riguardo; prende atto del fatto che i settori dei cereali e dei prodotti lattiero-caseari sono i più esaminati nei casi di antitrust ed esorta le autorità nazionali garanti della concorrenza a intensificare le loro iniziative in questo ambito; invita la Commissione a esaminare il settore europeo dello zucchero, dove nel 2011 e nel 2012 si è registrata un'inflazione dei prezzi particolarmente elevata;

25. esorta ancora una volta la Commissione a perseguire la piena attuazione del pacchetto relativo al mercato interno dell'energia; incoraggia la Commissione, nella misura in cui non è stato ancora pienamente conseguito un mercato unico aperto e competitivo nel settore dell'energia, a sorvegliare attivamente la concorrenza nei mercati dell'energia, specialmente ove la privatizzazione di infrastrutture pubbliche ha origine da un sistema di mercati

monopolistici od oligopolistici;

26. invita la Commissione a esaminare con attenzione gli sviluppi riguardanti il trasporto aereo di merci e il mercato dei servizi di consegna rapida dell'UE; osserva che negli Stati Uniti esiste una sorta di duopolio nel mercato dei servizi di consegna rapida, che ha impedito di fatto negli ultimi 10 anni ai concorrenti europei di accedere al mercato; conclude che ulteriori fusioni nel settore lascerebbero a competere sul mercato soltanto un'unica grande impresa europea di servizi logistici e di consegna rapida e che ciò possa avere conseguenze significative sulla concorrenza tariffaria nel mercato interno, a svantaggio dei consumatori;
27. sottolinea che il mercato statunitense dell'aviazione non offre parità di condizioni alle imprese europee e che ancora oggi sussiste un evidente squilibrio sul mercato dell'aviazione UE-USA, dal momento che alle compagnie aeree europee di trasporto merci viene negato l'accesso al mercato interno degli Stati Uniti e tali compagnie hanno difficoltà a sostenere la concorrenza a causa di condizioni sfavorevoli; evidenzia che tale disparità di accesso al mercato crea distorsioni della concorrenza e alla fine danneggia l'industria europea della logistica e i suoi clienti;

Promuovere la legittimità e l'efficacia della politica di concorrenza

28. sostiene un ruolo attivo del Parlamento nella definizione della politica di concorrenza, che comprenda poteri colegislativi; ritiene che la Commissione debba essere pienamente responsabile e debba dare seguito alle risoluzioni del Parlamento; mira a rafforzare il dialogo strutturato permanente;
29. invita la Commissione a continuare ad agire in modo imparziale e obiettivo e ad essere aperta ai miglioramenti nelle procedure di concorrenza; difende i diritti procedurali, incluso il diritto delle imprese di accedere al fascicolo della Commissione prima dell'audizione;
30. esorta la Commissione a promuovere ulteriormente una cultura della concorrenza leale, individuando i principi generali e sostenendo le iniziative delle imprese in tale settore, in particolare dimostrando un maggiore interesse e un atteggiamento più positivo nei confronti del rispetto delle norme, dal momento che ciò determinerà un decisivo effetto di prevenzione, che rientra nell'interesse pubblico;
31. esorta la Commissione a prendere in considerazione la risoluzione alternativa delle controversie e a presentare secondo la procedura legislativa ordinaria la proposta da lungo tempo attesa per agevolare le azioni private individuali e collettive per il risarcimento di danni subiti da imprese e consumatori a causa della violazione del diritto dell'Unione in materia di intese; ritiene che una tale proposta dovrebbe promuovere la concorrenza ma non incoraggiare i contenziosi infondati, coprire danni minori e diffusi, assicurare il pieno rispetto delle norme dell'UE in materia di trasparenza e che qualsiasi eccezione nel contesto dei procedimenti di riduzione di ammende sia adeguatamente e specificatamente giustificata, garantendo la piena coerenza con l'applicazione della normativa da parte delle autorità pubbliche;
32. fa nuovamente riferimento alle sue precedenti risoluzioni del 2 febbraio 2012 sulla relazione annuale sulla politica di concorrenza dell'Unione europea e all'idea di una possibile proposta della Commissione concernente i ricorsi collettivi;
33. valuta positivamente la cooperazione nell'ambito della rete europea della concorrenza

(REC) e con i giudici nazionali al fine di garantire l'efficacia e la coerenza delle politiche di concorrenza a livello dell'Unione europea; è favorevole all'effettiva condivisione delle responsabilità tra i membri della REC, dato che alcuni mercati tendono ad avere dimensioni più nazionali di altri, a causa di diverse condizioni giuridiche, economiche e culturali; invita la Commissione a promuovere accordi di convergenza e cooperazione con altre giurisdizioni, comprese disposizioni per lo scambio di informazioni durante le indagini, a opportune condizioni;

34. è al corrente dell'elevato e crescente carico di lavoro della Commissione nell'ambito dell'applicazione delle norme sulla concorrenza e ribadisce pertanto che la Commissione necessita di maggiori risorse, in particolare mediante l'assegnazione delle risorse esistenti, per essere proattiva e più efficace nel gestire la situazione;
35. invita la Commissione a promuovere una cultura della concorrenza sia nell'Unione europea che a livello internazionale;

Politica in materia di ammende

36. raccomanda l'applicazione della procedura di composizione e, se del caso, di sanzioni proporzionate e dissuasive, evitando nel contempo le conseguenze economiche e sociali negative derivanti dall'eliminazione di imprese sotto pressione dal mercato;
37. osserva che le sanzioni non dovrebbero impedire alle imprese di ritenere responsabili i dirigenti e i dipendenti a livello interno, né, se del caso, dovrebbero impedire agli Stati membri di affrontare questioni di responsabilità penale; invita la Commissione a prendere in considerazione tali aspetti e a riferire in merito;
38. esprime preoccupazione per il fatto che il ricorso ad ammende quale unico strumento possa essere troppo poco incisivo, in particolare considerando la potenziale perdita di posti di lavoro dovuta all'incapacità di pagare, e chiede che sia elaborata un'ampia gamma di strumenti più sofisticati, che affrontino questioni quali la responsabilità individuale, la trasparenza e la responsabilità delle imprese, procedure più brevi, il diritto alla difesa e a un giusto processo, meccanismi per assicurare una gestione efficace delle domande di trattamento favorevole (in particolare per superare l'interferenza causata dai processi di scoperta negli Stati Uniti), programmi di conformità delle imprese e lo sviluppo di norme europee; è favorevole a un approccio "bastone-carota" con sanzioni che fungano da vero deterrente, incoraggiando nel contempo il rispetto delle norme;
39. osserva ancora una volta che il metodo per il calcolo delle ammende figura in uno strumento non legislativo (gli orientamenti per il calcolo delle ammende del 2006) e sollecita nuovamente la Commissione a inserire nel regolamento (CE) n. 1/2003 una base dettagliata per il calcolo delle ammende, fondata sul principio di legalità, accanto a nuovi principi in materia;
40. rinnova la sua richiesta di una revisione generale degli orientamenti della Commissione in materia di ammende, tenendo conto di sei anni di esperienza pratica; ritiene che tale revisione debba esaminare il ruolo dei programmi di conformità, specificare le condizioni alle quali le società madri che esercitano un'influenza determinante su una controllata devono essere ritenute responsabili congiuntamente e solidalmente per le violazioni delle norme antitrust da parte delle proprie società affiliate, nonché esaminare le questioni

riguardanti il trattamento favorevole, la recidiva, il limite di fatturato e l'interazione tra passività pubbliche e private;

41. ribadisce l'osservazione riguardo all'aumento delle richieste di riduzione dell'ammenda motivate dall'incapacità di pagare, provenienti in particolare da imprese monoprodotto e PMI; ritiene ancora una volta che il sistema di differimento e/o scissione dei pagamenti vada considerato un'alternativa alla riduzione dell'ammenda, onde evitare di obbligare le imprese alla cessazione delle proprie attività;
42. si compiace del fatto che la Commissione abbia preso in considerazione le esigenze specifiche delle imprese monoprodotto nella sua decisione (COMP/39452 del 28 marzo 2012);

Considerazioni specifiche del settore

43. invita la Commissione e gli Stati membri a continuare a proseguire il cammino verso il completamento del mercato unico dei trasporti, garantendo nel contempo una concorrenza aperta e leale nei settori dei trasporti, delle poste e del turismo e, al tempo stesso, rispettando gli obiettivi delle altre politiche dell'Unione europea, quali il buon funzionamento dei servizi di trasporto e di mobilità, gli obiettivi strategici nel campo dei servizi pubblici, delle norme sociali, della sicurezza e della salvaguardia dell'ambiente, e gli obiettivi dell'UE per quanto riguarda la riduzione delle emissioni di CO₂ e della dipendenza dal petrolio; accoglie con favore l'annuncio di un "Atto per il mercato unico II" volto a creare infine il Cielo unico europeo e a continuare l'apertura del mercato ferroviario e la realizzazione di uno spazio ferroviario unico;
44. ritiene che la Commissione debba rafforzare ulteriormente i legami tra politica della concorrenza e politica dei trasporti al fine di migliorare la competitività del settore europeo dei trasporti;
45. esorta la Commissione a essere più proattiva nel promuovere la convergenza delle regole di concorrenza nei negoziati internazionali, al fine di garantire parità di condizioni tra l'UE e i paesi terzi nel settore dei trasporti;
46. sottolinea l'importanza di sviluppare in modo uniforme uno spazio europeo dei trasporti e di eliminare le disparità di sviluppo tra le infrastrutture e i sistemi di trasporto degli Stati membri, al fine di realizzare davvero un mercato unico europeo e di garantire una concorrenza leale nel settore dei trasporti;
47. mette l'accento sull'incidenza che le differenze di tassazione hanno sulla concorrenza tra i diversi modi di trasporto e sul trasporto intermodale, e invita la Commissione a fornire una panoramica delle imposte e dei diversi sistemi IVA che gravano sui vari modi di trasporto;
48. sottolinea che l'esistenza di una concorrenza libera e non falsata a livello europeo richiede l'eliminazione degli ostacoli fisici, tecnici e normativi tra gli Stati membri, in particolare attraverso lo sviluppo di reti transeuropee interoperabili ed efficienti;
49. valuta positivamente, in linea di massima, la comunicazione della Commissione sui diritti dei passeggeri in tutti i modi di trasporto, ma sottolinea che ciascun modo è intrinsecamente diverso e che qualsiasi proposta della Commissione, oltre a garantire i diritti esistenti dei

passenger, deve anche assicurare un approccio proporzionato e flessibile che riconosca le differenze tra i modi;

50. esorta le autorità competenti, alla luce dell'accordo UE-USA sui trasporti aerei, a intensificare la cooperazione per sviluppare approcci normativi compatibili riguardo alle questioni della concorrenza fra le alleanze di compagnie aeree, e a cercare attivamente soluzioni che rendano più vigorosa nel mercato transatlantico la concorrenza tra le principali di queste alleanze tra compagnie;
51. invita la Commissione e gli Stati membri ad accelerare l'attuazione della legislazione sul Cielo unico europeo al fine di rendere più trasparente la tariffazione dei servizi, facilitando così il controllo del rispetto delle regole di concorrenza e ottimizzando la competitività e la sicurezza dell'hub europeo, e a continuare ad operare al fine di promuovere la competitività negli aeroporti europei, a beneficio sia dell'economia che dei passeggeri;
52. invita la Commissione a fornire una panoramica documentata dei casi in cui i vettori aerei sono in situazione di vantaggio rispetto ad altri fornitori di servizi in virtù di condizioni speciali o in cui, come è stato segnalato, abusano della loro posizione dominante in determinati aeroporti, in particolare attraverso l'imposizione della regola "un solo bagaglio" e di altre restrizioni sul bagaglio a mano;
53. ritiene che le attività commerciali costituiscano un'importante fonte di reddito per gli aeroporti e che simili pratiche aggressive possano rappresentare un abuso di posizione dominante da parte dei vettori;
54. esorta la Commissione a rafforzare il monitoraggio della compravendita, dell'utilizzo e dell'assegnazione delle bande orarie (slot) negli aeroporti europei, al fine di garantire una concorrenza leale e la salvaguardia della connettività regionale in tutta Europa;
55. invita la Commissione a monitorare le misure concernenti i vettori aerei low cost per garantire che non costituiscano strumenti di concorrenza sleale;
56. esorta la Commissione, in occasione della revisione degli orientamenti dell'UE in materia di aiuti di Stato nel settore dell'aviazione e degli aeroporti, a garantire che non vi sia distorsione della concorrenza e a creare parità di condizioni per tutti i partecipanti al mercato;
57. rileva che la liberalizzazione del settore ferroviario in Europa non ha fatto grandi passi avanti e che questa situazione penalizza il trasporto ferroviario rispetto ad altri mezzi di trasporto, soprattutto alla luce dei problemi relativi alla competitività del settore in tutta Europa;
58. esorta la Commissione a completare la realizzazione dello spazio ferroviario europeo unico garantendo che vi siano le condizioni giuste per l'apertura del settore alla concorrenza libera e leale, tra cui misure per consentire alle imprese ferroviarie efficienti e innovative di operare senza restrizioni, una chiara separazione tra i proprietari delle infrastrutture e gli operatori ferroviari, organismi nazionali di regolamentazione forti e l'armonizzazione delle norme per la gestione del personale; invita la Commissione a tener conto, nel preparare l'apertura dei mercati nazionali del trasporto ferroviario di passeggeri, dei diversi modelli operativi delle imprese ferroviarie nazionali, e ad avanzare proposte specifiche per eliminare le restrizioni indirette della concorrenza che nascono dall'incoerenza delle

disposizioni in materia di sicurezza, interoperabilità e autorizzazione;

59. invita la Commissione e gli Stati membri a garantire l'apertura del settore del trasporto ferroviario alla concorrenza leale, nonché a garantire una migliore qualità dei servizi, senza compromettere la fornitura dei servizi pubblici;
60. sottolinea che l'ulteriore apertura del mercato del trasporto su strada a livello dell'UE possa essere accettabile soltanto se saranno garantite parità di condizioni tra le imprese di trasporto, nonché la tutela della legislazione nel settore sociale e delle condizioni di lavoro dei lavoratori mobili in tutti gli Stati membri.
61. sottolinea la necessità di evitare la concorrenza sleale nel settore del trasporto su strada liberalizzato, garantendo la corretta applicazione delle norme sociali, ambientali e di sicurezza, prestando particolare attenzione all'apertura di questo mercato al cabotaggio e alle pratiche di dumping;
62. esorta la Commissione a formulare, in collaborazione con gli Stati membri, proposte specifiche per appianare le notevoli differenze esistenti tra gli Stati membri in materia di sanzioni previste per le violazioni gravi delle norme dell'UE nel settore del trasporto stradale, eliminando così le distorsioni della concorrenza che ne derivano;
63. invita gli Stati membri ad attuare la terza direttiva postale; esorta la Commissione a svolgere un attento esame delle conseguenze sociali della liberalizzazione del mercato postale e dell'obbligo di servizio universale nel settore, incluso il finanziamento del servizio universale, e a riferire in merito;
64. invita la Commissione, alla luce del trattato di Lisbona, delle nuove competenze consolidate e del potenziale economico del turismo per l'UE, ad agevolare la cooperazione proattiva tra le imprese del settore turistico e ad adottare le misure necessarie per assicurare la competitività a livello mondiale delle destinazioni turistiche d'eccellenza dell'Unione; invita la Commissione ad accelerare le procedure relative alla proposta legislativa sui pacchetti turistici al fine di assicurare un'adeguata concorrenza e di garantire la piena libertà del mercato nel settore turistico europeo;
65. ritiene che l'applicazione della normativa sugli aiuti di Stato debba essere finalizzata al raggiungimento degli obiettivi indicati nella strategia Europa 2020, in particolare consentendo investimenti nell'economia reale e favorendo una maggiore concentrazione delle risorse nella ricerca, nell'innovazione e nello sviluppo sostenibile;
66. constata che il mercato europeo dei pagamenti elettronici è ancora frammentato, tanto a livello transfrontaliero quanto all'interno dei confini nazionali; incoraggia l'applicazione delle necessarie misure per garantire un mercato unico dei pagamenti più aperto, trasparente, innovativo e competitivo, che apporti benefici e possibilità di scelta a tutti i consumatori in termini di opzioni di pagamento tramite carta, internet e dispositivi mobili e in materia di portafogli mobili, interoperabilità, costi e portabilità; chiede pertanto alla Commissione di valutare i possibili modi per consentire l'ingresso di nuovi operatori nel mercato europeo dei pagamenti mediante carta, internet e dispositivi mobili, tutelando al tempo stesso le future innovazioni tecnologiche in questo settore; ritiene che sia necessario rafforzare la vigilanza sulle commissioni interbancarie multilaterali e accoglie favorevolmente le proposte, contenute nell'Atto per il mercato unico II, per la revisione della direttiva sui servizi di pagamento e per un'iniziativa legislativa sugli oneri bancari

multilaterali;

67. condivide l'intenzione della Commissione di mantenere alta l'attenzione sulla trasparenza dei mercati finanziari, ma ritiene che occorra uno sforzo aggiuntivo per garantire informazioni tempestive, affidabili e di alta qualità, specie per i mercati dei derivati;
68. ritiene che la concorrenza tra imprese debba aver luogo in un quadro che assicuri un effettivo rispetto dei diritti dei consumatori e che un sistema di ricorso collettivo e uno di risoluzione alternativa delle controversie siano strumenti indispensabili a questo scopo;
69. evidenzia che è prassi della Commissione valutare soltanto l'abuso della posizione di mercato di un'impresa; ritiene che in alcuni mercati ciò non sia sufficiente ad evitare il rischio di accordi di cartello; chiede alla Commissione di esaminare le modalità per ridurre al minimo il rischio di cartelli e ottimizzare la concorrenza; invita la Commissione a proporre orientamenti chiari e trasparenti in materia di politica di concorrenza che tengano conto di tali principi;
70. esorta la Commissione a perseguire la piena attuazione del pacchetto relativo al mercato interno dell'energia, dato che non è stato ancora pienamente conseguito un mercato unico aperto e competitivo nel settore dell'energia; incoraggia la Commissione a sorvegliare attivamente la concorrenza nei mercati dell'energia, specialmente qualora la privatizzazione dei servizi di utilità pubblica abbia origine in mercati monopolistici od oligopolistici;
71. constata che la mancanza di un efficace sistema giuridico per la compensazione del danno causato dalla violazione delle norme sulla concorrenza è svantaggioso per i consumatori e che le sanzioni per tali violazioni sono corrisposte unicamente a beneficio dei bilanci pubblici degli Stati membri;
72. invita la Commissione a garantire un giusto equilibrio dei poteri contrattuali tra produttori e distributori e sottolinea:
 - l'importanza di contrastare le pratiche discriminatorie nel settore della distribuzione online secondo quanto stabilito dal regolamento di esenzione per categoria riguardo alle restrizioni verticali (regolamento (UE) n. 330/2010 della Commissione), allo scopo di salvaguardare la capacità dei distributori di utilizzare metodi di distribuzione innovativi, quali le piattaforme online, e di raggiungere clienti più numerosi e diversificati;
 - l'importanza dei rivenditori nell'ambito dei mercati relativi alla vendita di veicoli a motore nuovi dopo che il regolamento (CE) n. 1400/2002 della Commissione cessa la sua efficacia il 31 maggio 2013; chiede alla Commissione di insistere sulla necessità di sviluppare principi di buona condotta tra produttori e commercianti in merito agli accordi verticali nel settore dei veicoli a motore, con particolare riferimento alla protezione degli investimenti dopo la cessazione di un contratto e alla possibilità di trasferire un'attività a un altro un membro della stessa rete di marchi, onde promuovere la trasparenza nelle relazioni commerciali e contrattuali tra le parti;
73. si compiace, a questo proposito, degli sforzi compiuti dalle parti interessate della filiera alimentare allo scopo di concordare principi di buone prassi nelle relazioni B2B e misure di attuazione in materia di libera e leale concorrenza; invita la Commissione a mantenere il suo impegno a controllare l'attuazione di tali principi, come farà il Parlamento attraverso la sua

tavola rotonda annuale sul mercato al dettaglio;

74. riconosce che il franchising è una formula valida che consente ai dettaglianti indipendenti di sopravvivere in un ambiente altamente competitivo; invita la Commissione a controllare l'evoluzione delle relazioni fra affilianti e affiliati, a garantire un giusto equilibrio dei poteri contrattuali tra di essi e, ove opportuno, presentare proposte legislative;
75. ritiene che, nell'ambito del suo rapporto con il Parlamento europeo e il Comitato economico e sociale, la Commissione debba anche strutturare meglio la propria collaborazione con le associazioni dei consumatori e che tale rapporto debba essere considerato come un elemento importante per il monitoraggio delle norme sulla concorrenza; sottolinea per questa ragione che il dialogo tra la DG concorrenza della Commissione e dette associazioni andrebbe incoraggiato e intensificato;
76. valuta positivamente la politica degli aiuti di Stato, in quanto applicata alle banche ha permesso di contribuire alla stabilità del sistema finanziario; chiede alla Commissione di inserire le banche pubbliche di investimento a lungo termine, fra cui la Banca europea per gli investimenti, nella valutazione del buon funzionamento del mercato unico;
77. è del parere che la proprietà e la gestione dei mezzi di informazione debbano essere trasparenti e non concentrate; invita la Commissione a valutare in che modo le attuali norme sulla concorrenza sono correlate all'aumento della concentrazione dei mezzi d'informazione commerciali negli Stati membri; invita inoltre la Commissione ad applicare le norme sulla concorrenza e a intervenire laddove i mezzi d'informazione siano troppo concentrati e il pluralismo dei media sia in pericolo; chiede norme intese a garantire che i conflitti di interesse siano adeguatamente affrontati e risolti;
78. invita la Commissione a integrare meglio la politica di concorrenza per quanto concerne gli obiettivi in materia di occupazione della strategia Europa 2020, permettendo di fornire un migliore sostegno alle PMI, essendo queste ultime le principali creatrici di posti di lavoro;
79. invita la Commissione a fare riferimento in modo specifico nelle relazioni annuali future all'impatto della politica di concorrenza sull'occupazione e sugli affari sociali;
80. sottolinea che la competitività nell'Unione europea sarà raggiunta tramite l'innovazione e il contributo di lavoratori altamente qualificati, senza compromettere il livello dei salari e/o delle pensioni, promuovendo standard sociali elevati in tutti gli Stati membri e rafforzando la domanda interna; invita pertanto gli Stati membri a effettuare maggiori investimenti nell'ambito dell'istruzione, della formazione professionale, della ricerca e dello sviluppo;
81. invita gli Stati membri a perseguire una politica del mercato del lavoro attiva e integrativa, onde rafforzare la competitività delle economie dell'Unione europea e offrire alle persone alla ricerca di un lavoro posti di lavoro sicuri, di alta qualità e sostenibili;
82. accoglie con favore l'approccio della Commissione per la definizione dei SIEG attraverso l'introduzione di misure per l'inserimento/il reinserimento dei lavoratori nel mercato del lavoro in quanto servizi di particolare interesse per i cittadini;
83. invita la Commissione a prestare attenzione, in via prioritaria, alla valutazione degli sviluppi futuri concernenti i lavoratori di imprese che attraversano una ristrutturazione e privatizzazione, ricordando che durante il processo di privatizzazione, la componente

occupazionale deve restare una preoccupazione centrale per i governi nazionali e per la Commissione;

84. invita la Commissione a continuare a sorvegliare l'applicazione delle norme sugli aiuti di Stato, dal momento che le ripercussioni della crisi si fanno ancora sentire, e sottolinea la necessità di preservare i servizi d'interesse generale negli Stati membri.

85. invita la Commissione a continuare a riferire annualmente al Parlamento europeo circa gli sviluppi e gli effetti dell'applicazione della politica di concorrenza.

o

o o

86. incarica il suo Presidente di trasmettere la presente risoluzione al Consiglio e alla Commissione nonché alle autorità nazionali competenti.